Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 marzo 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

Ufficio italiano dei cambi

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

Regione Toscana

Regione Puglia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 84 DEL 24 MARZO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Obbligazioni delle serie speciali 6 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali »; 7 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 7 % « Ferrovie dello Stato »; 7 % « Interventi statali »; 8 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % « Interventi statali »; 10 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 10 % « Interventi statali »; 13 % « Interventi statali », sorteggiate il 15 marzo 1984. **(1604)**

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **1029**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 50, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

urologia ginecologica;
ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza;
chirurgia geriatrica;
microchirurgia;
diagnostica e chirurgia endoscopica;
applicazioni tecnologiche in chirurgia;
fisiopatologia chirurgica;
medicina d'urgenza;
oncologia ginecologica;
ematologia pediatrica;
fisiochinesiterapia;
nefrologia pediatrica;
terapia pediatrica sistematica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **1030**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 132, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

costruzioni in zone sismiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1983, n. **1031**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 50 e nella tabella *D*, allegata all'art. 30, allo elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di sistemi è aggiunto il seguente nuovo insegnamento complementare:

ingegneria dei sistemi aerospaziali.

Nell'art. 51 e nella tabella *C* 1, allegata all'art. 30, all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di strutture è aggiunto il seguente nuovo insegnamento complementare:

costruzioni in zone sismiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1983, n. **1032.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 57, relativo al corso di laurea in chimica, agli elenchi degli insegnamenti complementari degli indirizzi organico-biologico e inorganico-chimico-fisico è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica bio-organica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1033.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dell'arte antica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 78

LEGGE 20 marzo 1984, n. **34.**

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione di spesa

E' autorizzata la spesa di lire 155 miliardi per l'anno finanziario 1983 e di lire 940 miliardi per l'anno finanziario 1984 relativa:

a) all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 15 dicembre 1983 tra il Governo e i sindacati del personale della polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della polizia) e SAP (Sindacato autonomo della polizia) da attuarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica in materia di trattamento economico concernente il personale della polizia di Stato, nonché all'estensione del trattamento economico per stipendio e indennità mensile pensionabile previsto dal predetto decreto all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;

b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli della presente legge.

Art. 2.

Indennità pensionabile

A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale del ruolo dei dirigenti della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia compete una indennità pensionabile nelle sottoindicate misure mensili:

Primo dirigente vice questore . . .	L. 565.000
Dirigente superiore questore	» 650.000
Dirigente generale di P.S.	» 700.000

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983, al personale di cui al precedente primo comma compete la seguente indennità mensile, per tredici mensilità, nelle misure sotto indicate:

Primo dirigente vice questore	L. 120.000
Dirigente superiore questore	» 135.000
Dirigente generale di P.S.	» 145.000

Al personale della polizia di Stato che riveste le qualifiche ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e alla legge 11 luglio 1980, n. 312, l'indennità mensile pensionabile di cui al primo comma e l'indennità mensile di cui al secondo comma del presente articolo competono nelle misure previste per il primo dirigente vice questore.

Con le stesse decorrenze indicate ai precedenti commi, al personale dei ruoli dei dirigenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 337 e n. 338 del 24 aprile 1982, le suddette indennità competono in misura pari al 60 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, di qualifica corrispondente.

In relazione al disposto di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è esteso il trattamento economico per stipendio e per indennità mensili previsto per il personale della polizia di Stato all'Arma dei carabinieri e ai Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato.

Al sottotenente delle Forze di polizia l'indennità mensile pensionabile compete nella misura prevista per il vice commissario della polizia di Stato.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 sono soppressi:

1) l'indennità per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni e integrazioni;

2) l'assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

E' fatto salvo il supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale in servizio di leva presso le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compete l'indennità mensile lorda nelle seguenti misure:

Sottotenente	L. 160.000
Carabiniere ausiliario e gradi equiparati	» 140.000

A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, agli allievi ufficiali dell'Accademia della guardia di finanza competono le stesse indennità previste per gli allievi delle Accademie militari.

Con effetto dal 1° gennaio 1984, al personale del Corpo degli agenti di custodia nonché ad altro personale provvisto dell'indennità pensionabile di cui al primo comma del presente articolo e del punto 3.1 dell'accordo di cui all'articolo 1, da applicarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica non compete l'indennità di servizio penitenziario prevista dall'articolo 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65.

L'eventuale eccedenza fruita dal personale di cui al precedente comma a titolo di indennità di istituto, assegno personale di funzione e indennità di servizio penitenziario, rispetto alla indennità pensionabile, viene mantenuta a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile con i futuri miglioramenti dell'indennità stessa.

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983 il personale già provvisto dell'indennità di servizio penitenziario di cui all'articolo 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65, può optare per il mantenimento di quest'ultima indennità in alternativa all'indennità di cui al secondo comma del presente articolo e del punto 3.2 dell'accordo di cui all'articolo 1, da applicarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica.

Al personale dell'Amministrazione civile dell'interno indicato all'articolo 43, ventitreesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, che svolga con carattere di prevalenza o di continuità compiti istituzionali o di supporto nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza compete, a decorrere dal 1° gennaio 1984, una indennità mensile lorda non pensionabile di importo pari al 50 per cento di quella fissata al punto 3.1 dell'accordo di cui all'articolo 1 e al precedente primo comma per il personale della polizia di Stato di corrispondente livello.

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983 al personale di cui al comma precedente compete una indennità mensile lorda non pensionabile pari al 50 per cento di quella stabilita al punto 3.2 dell'accordo di cui all'articolo 1 e al precedente secondo comma, per il personale della polizia di Stato di corrispondente livello.

Art. 3.

Effetti dell'indennità pensionabile

L'indennità mensile pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, nonché agli effetti dell'assegno alimentare.

L'indennità mensile pensionabile è altresì valutabile ai fini del beneficio di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, limitatamente al personale della polizia di Stato e delle altre Forze di polizia che espleta funzioni di polizia. Detto beneficio viene comunque conservato dal personale della polizia di Stato in servizio al 25 aprile 1981.

L'indennità mensile pensionabile è cumulabile con l'indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505. L'eventuale eccedenza fruita a detto titolo sulla base della percedente normativa è mantenuta a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile.

Nell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, l'indennità pensionabile sostituisce la soppressa indennità mensile per servizio di istituto. La predetta indennità è pensionabile per l'intero importo per i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza all'atto della cessazione, come tale, dal servizio permanente.

Art. 4.

Militari delle Forze armate

A decorrere dal 1° gennaio 1983, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari delle Forze armate, sino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere, sono stabiliti come segue:

a) quarto livello . . . . L. 4.400.000
b) quinto livello . . . . » 4.800.000
c) sesto livello . . . . » 5.500.000
d) sesto livello-*bis* . . . . » 5.950.000
e) settimo livello . . . . » 6.400.000
f) ottavo livello . . . . » 7.700.000

ai tenenti colonnelli è attribuito il livello di stipendio ottavo-*bis* pari a lire 8.470.000.

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento e in successivi scatti biennali del 2,50 per cento sull'ultima classe.

La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente primo comma è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali in godimento al 1° gennaio 1983.

Al personale di cui al primo comma promosso o nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio a livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe.

Gli scatti attribuiti ai sensi del precedente comma non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini della ulteriore progressione economica.

Al personale in servizio al 1° gennaio 1983, appartenente ai livelli retributivi settimo e ottavo, è attribuito, dalla predetta data, uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento; l'ammontare del predetto scatto è temporizzato, secondo il criterio stabilito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1° gennaio 1983, in applicazione del presente articolo, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sarà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:

dal 1° gennaio 1983: 35 per cento;
dal 1° gennaio 1984: 75 per cento;
dal 1° gennaio 1985: 100 per cento.

I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo, anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non viene attribuito nella misura intera.

Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale del relativo livello di nomina, nell'importo previsto dalla precedente normativa, maggiorato delle percentuali indicate nel settimo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dal primo comma del medesimo articolo e quello di cui alla precedente normativa.

Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dalla presente legge, e quello iniziale fissato per il medesimo livello dalla normativa precedente, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato, secondo il criterio di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini della ulteriore progressione economica.

Al personale che, in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 19 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e del primo comma del presente articolo, è inquadrato in un livello diverso da quello di cui all'articolo 16 del predetto decreto-legge n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 432 del 1981, lo stipendio è attribuito con le seguenti modalità:

a) inquadramento nel livello corrispondente a quello posseduto alla data del 31 dicembre 1982, con l'applicazione delle disposizioni previste dai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo;

b) transito nel nuovo livello con le modalità di cui all'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

Art. 5.

Effetti dei nuovi stipendi

I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente articolo 4, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

Art. 6.

Liquidazione dei nuovi stipendi

Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge e dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

All'onere derivante dai miglioramenti economici al personale di polizia e militare di cui al precedente articolo 1, valutato in lire 155 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 330 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 435 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede per gli esercizi 1983 e 1984, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e per gli anni 1985 e 1986 con la disponibilità derivante dalla proiezione, prevista ai fini del bilancio pluriennale 1984-1986, nella specifica voce « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

All'onere per la concessione dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 2 della presente legge ed all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo intervenuto in data 15 dicembre 1983, valutato in complessive lire 610 miliardi per gli anni 1983 e 1984 e in lire 423 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 nella voce specifica « Rinnovo del contratto di polizia (indennità operative) ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1984

PERTINI

CRAXI — SCALFARO — GORIA — LONGO — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1° marzo 1984.

Modalità e condizioni per ottenere il riconoscimento di « distillatore » e di « assimilato al distillatore ».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 2179/83 del 25 luglio 1983, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Considerata la rilevanza economica che le distillazioni comunitarie hanno assunto nel settore vitivinicolo;

Attesa la necessità di provvedere — ai sensi degli articoli 2 e 24 del citato regolamento (CEE) n. 2179/83 — alla compilazione di un elenco dei distillatori e degli assimilati al distillatore, riconosciuti idonei a procedere alle operazioni di distillazione in applicazione delle norme comunitarie;

Ritenuta l'opportunità di concedere il riconoscimento stesso al distillatore ed all'assimilato al distillatore in possesso di determinati requisiti;

Ritenuto, altresì, opportuno avvalersi della facoltà di revoca temporanea o definitiva del predetto riconoscimento, prevista al paragrafo 2 dell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 2179/83;

Decreta:

Art. 1.

Il distillatore che soddisfa alle condizioni previste all'art. 2, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (CEE) n. 2179/83, può ottenere il riconoscimento a condizione che:

1) presenti una domanda in carta da bollo, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economica prodotti agricoli - Divisione VI, contenente i seguenti elementi:

nome e cognome o ragione sociale del titolare degli impianti;

domicilio o sede sociale dello stesso;

tipi di prodotti (vino e/o sottoprodotti) per i quali si chiede il riconoscimento a distillare;

ubicazione degli impianti di distillazione e degli eventuali depositi;

descrizione e potenzialità operativa giornaliera ed annua degli impianti stessi;

tipo e capacità dei depositi;

2) corredi la domanda di cui al punto 2) con:

un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

una copia della licenza di esercizio rilasciata dall'UTIF competente per territorio.

Il distillatore che ha ottenuto il riconoscimento è iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Può ottenere il riconoscimento di assimilato al distillatore la persona fisica o giuridica o associazione di persona che:

1) soddisfi alle condizioni previste all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83;

2) presenti una domanda in carta da bollo, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economica prodotti agricoli - Divisione VI, contenente i seguenti elementi:

nome e cognome o ragione sociale del richiedente;

domicilio o sede sociale dello stesso;

descrizione del tipo di attività svolta che motiva la richiesta del riconoscimento;

tipi di prodotti (vino e/o sottoprodotti) per i quali si richiede il riconoscimento a far distillare;

ubicazione, tipo e capacità dei depositi eventualmente posseduti dallo stesso;

3) corredi la domanda di cui al punto 2) con:

un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

una copia della licenza di esercizio rilasciata dall'UTIF competente per territorio;

4) dimostri che l'attività indicata al punto 2) è svolta a carattere professionale ed i prodotti ottenuti dalla distillazione sono utilizzati anche per le proprie necessità industriali.

Il riconoscimento sarà concesso anche in base al buon esito di eventuali ulteriori accertamenti che l'amministrazione riterrà opportuno disporre.

L'assimilato al distillatore che ha ottenuto il riconoscimento è iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

I riconoscimenti di cui agli articoli 1 e 2 possono essere revocati in via temporanea o definitiva per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie o per altre gravi inadempienze.

La revoca del riconoscimento comporta l'esclusione dai benefici previsti dalle norme comunitarie e nazionali per le distillazioni dei prodotti vitivinicoli.

Art. 4.

Il decreto ministeriale 24 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 3 novembre 1977 ed il decreto ministeriale 6 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 16 settembre 1983 nonché tutte le norme nazionali, emanate precedentemente al presente decreto, in materia di riconoscimento di distillatore e di assimilato al distillatore sono abrogati.

I riconoscimenti finora concessi, e non revocati, restano validi fino al 31 agosto 1984 e, comunque, fino al completo espletamento di tutte le operazioni relative alle distillazioni comunitarie decise per la campagna vitivinicola 1983-84.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(1553)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 31 gennaio 1984, n. **35.**

Autorizzazione alla regione Abruzzo ad acquistare un immobile.

N. 35. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Abruzzo viene autorizzata, in via di sanatoria, ad acquistare, al prezzo di L. 2.144.000.000, due fabbricati siti in Pescara, uno al viale Bovio ed uno alla via Raffaello, insistenti rispettivamente nel catasto terreni alla partita 25277, foglio 8, particelle 119, 579, 576, e alla partita 24298, foglio 8, particelle 577, 578, non ancora censiti al nuovo catasto edilizio urbano di Pescara, di proprietà della società immobiliare Armando Caldora, da adibire a sede di uffici regionali.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1984
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 76

DECRETO 31 gennaio 1984, n. **36.**

Autorizzazione all'Associazione sudtirolese vittime di guerra e combattenti, in Bolzano, ad accettare una donazione.

N. 36. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione sudtirolese vittime di guerra e combattenti, in Bolzano, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in una porzione di immobile sita in Bolzano, via Garibaldi (P1-52), distinta nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 5954, foglio 27-28, particella 2136 sub 12, valutata dall'ufficio tecnico erariale di Bolzano in lire 68.130.000, disposta dalla Casa dei camerati - Società cooperativa a r.l. con atto 3 maggio 1982, n. 139041/4666 di repertorio, a rogito dott. Aldo Pantozzi, notaio in Bolzano, registrato a Bolzano il 20 maggio 1982 al n. 98.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1984
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 79

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.A.M.P., con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pellegrini S.p.a., con sede in Milano, gestione mensa stabilimento Fiat-OM di Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 settembre 1981 al 21 marzo 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Every mode, con sede e stabilimento in Zandobbio (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa, con sede in Venosa (Potenza), è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Scarioni e C., con sede in Milano e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vianini industria, con stabilimento in Capaci (Palermo) e sede in Roma, è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vianini industria, con stabilimento in Capaci (Palermo) e sede in Roma, è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Scarioni e C., con sede in Milano e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Microel, con sede e stabilimento in Tribiano (Milano), è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta B.C.B. S.p.a., con sede e stabilimento a Legnano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 febbraio 1982 all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elettromeccanica adriatica di Rossi e Benigni di Ascoli Piceno, zona industriale di Castagneti, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 dicembre 1981 al 28 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elettromeccanica adriatica di Rossi e Benigni di Ascoli Piceno, zona industriale di Castagneti, è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elettromeccanica adriatica di Rossi e Benigni di Ascoli Piceno, zona industriale di Castagneti, è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Expansion di Forlì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 settembre 1981 al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Expansion di Forlì, è prolungata al 15 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tae, sede e stabilimento in S. Donato Milanese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 febbraio 1982 al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta New Castle, con sede e stabilimento in Castelfidardo (Ancona), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Co.Mec S.p.a., con sede in Calenzano (Firenze), è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Predalva acciaieria e ferriera di Pian Camuno (Brescia), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Galles di Cosola Francesco, in Putignano (Bari), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Galles di Cosola Francesco, in Putignano (Bari), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Galles di Cosola Francesco, in Putignano (Bari), è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Galles di Cosola Francesco, in Putignano (Bari), è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.V.A. - Società elettrochimica vesuviana azionaria, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurosak di Porcari (Lucca), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carto sud di Isoletta di Arce (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 marzo 1982 al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carto sud di Isoletta di Arce (Frosinone), è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurosak di Porcari (Lucca), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carto sud di Isoletta di Arce (Frosinone), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.W.S. di Abbiategrasso (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 dicembre 1980 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. I.S.F.A. - Industria siciliana fiammiferi ed affini, sede in Catania, è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana Jaeger nord, con sede e stabilimento in Peschiera Borromei (Milano), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana Jaeger nord, con sede e stabilimento in Peschiera Borromei (Milano), e prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Ruggeri, con sede e stabilimento in Montichiari (Brescia), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sarda telecomunicazioni, con sede in Cagliari e unità in provincia di Cagliari, è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sarda telecomunicazioni, con sede in Cagliari e unità in provincia di Cagliari, è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jeans by Work, con stabilimento in Arco Felice (Napoli), è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Amptech S.r.l., con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Amptech S.r.l., con sede e stabilimento a Milano, è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Giulia ind. di Gorizia, è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zambelli Claudio - Confezioni sportive, in Sorisole (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rimarc di Lorenzi Angelo Maria, sede e stabilimento a Bergamo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zambelli Claudio - Confezioni sportive, in Sorisole (Bergamo), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rimarc di Lorenzi Angelo Maria, sede e stabilimento a Bergamo, è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rimarc di Lorenzi Angelo Maria, sede e stabilimento a Bergamo, è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zambelli Claudio - Confezioni sportive, in Sorisole (Bergamo), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.B. - Officine termotecniche Breda di Bari, è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.B. - Officine termotecniche Breda di Bari, è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Palmas Cave S.p.a. di S. Antioco (Cagliari), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Girex, Ironelettric e Silum, è prolungata al 14 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Girex, Ironelettric e Silum, è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Profilati a freddo Brollo, con sede in Milano e stabilimento in Desio (Milano), è prolungata al 21 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calzaturificio Riro di Chiurchiù Roberto e C., con sede in Monte S. Pietrangeli (Ascoli Piceno), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchi Arturo, con sede in Renate Brianza e stabilimenti in Renate Brianza e Verano Brianza, è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1475)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Pumenengo.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984, n. 14/1026, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Pumenengo è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 60.038.602, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 61.408.000, iscritto a ruolo a nome della S.d.f. Cortesi e Capoferri. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1160)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Gorlago.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984, n. 14/1025, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Gorlago è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.264.855.900 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.289.485.600, iscritto a ruolo a nome della ditta Albani Mario e della ditta Albani Mario e Donati Silvana. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1161)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Squinzano.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984, n. 14/755, al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Squinzano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 204.132.402 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 216.241.951, iscritto a ruolo a nome della S.V.E. - Società vinicola esportazioni. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1162)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Castelvolturno.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984, n. 14/754, al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Castelvolturno è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 709.110.839, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 750.381.840, iscritto a ruolo a nome della ditta Capone Luigi. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Caserta darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1163)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Sarzana.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984, n. 14/1021, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Sarzana è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.223.558.472, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 4.436.511.000, iscritto a ruolo a nome della ditta Baldasserini Francesco. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di La Spezia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1164)

Errata-corrige al decreto ministeriale 27 febbraio 1984: « Iscrizione nella tariffa di vendita di marche di tabacchi lavorati esteri, variazione di inquadramento, di denominazione e radiazione dalla tariffa di altre marche ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 61 del 1° marzo 1984).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche: all'art. 1 dove è scritto: « Skoal *Brandits* (100 scatole) Lit. *10.000* il kg. conv.le + dazio », leggasi: « Skoal *Bandits* (100 scatole) Lit. *100.000* il kg. conv.le + dazio ».

(1580)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Padova 21 gennaio 1984, n. 64/84, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad acquistare dalla ditta G. Guaran per la somma di L. 320.000.000 un immobile sito in Padova-Ponte di Brenta, strada Ceramiche n. 28, da destinare a magazzino-deposito per i servizi tecnico e patrimonio ed economato dell'Università.

(1476)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Contributo alloggiativo a favore di terremotati che lasciano la sistemazione in alberghi, pensioni, istituti religiosi convenzionati, scuole e containers. (Ordinanza n. 145/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Considerato che, a seguito degli eventi sismici del 23 novembre 1980, numerosi nuclei familiari residenti a Napoli e nei comuni della provincia, rimasti senza tetto, furono ricoverati in alberghi, pensioni, istituti religiosi, scuole e campi containers, con spesa a carico dell'erario;

Considerato che all'uopo furono stipulate apposite convenzioni con gli esercizi di cui sopra è cenno sia dal commissario straordinario del Governo per le zone terremotate, sia dal sindaco di Napoli in virtù di delega conferita con l'ordinanza n. 60 del 20 dicembre 1980;

Rilevato che attualmente per il ricovero di terremotati della città di Napoli e dei comuni della provincia sono ancora operanti circa 145 convenzioni stipulate con esercizi ricettivi ed istituti religiosi, i quali ospitano complessivamente circa 4.600 terremotati con un onere mensile a carico dell'erario di oltre due miliardi;

Considerato che al fine di limitare il predetto onere mensile — il quale, per altro, tende ad aumentare a causa del lievitare delle tariffe alberghiere — appare opportuno predisporre adeguate misure intese ad incentivare l'esodo dagli esercizi ricettivi convenzionati dei nuclei familiari ivi ricoverati mediante la attribuzione di un congruo contributo che consenta il reperimento di un'autonoma sistemazione, anche in coabitazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Ai nuclei familiari terremotati di Napoli e dei comuni della provincia che abbiano avuto la propria abitazione dichiarata inagibile a causa dei noti eventi sismici da novembre 1980 e che siano stati provvisoriamente sistemati in alberghi, pensioni o istituti religiosi convenzionati, scuole e containers, è attribuito per la durata di un anno, salvo proroga, un contributo di L. 300.000 mensili per l'autonoma sistemazione in abitazione condotta in affitto o in coabitazione.

Il contributo predetto è assegnato al capo famiglia ed è aumentato di un importo pari a L. 50.000 per ogni persona compresa nel nucleo familiare, fino ad un massimo di L. 500.000 mensili.

L'erogazione del suindicato contributo è corrisposta in rate semestrali anticipate, al nucleo familiare interessato, dal comune di provenienza ed è subordinata all'abbandono dell'albergo ed alla dimostrazione di aver conseguito la sistemazione alloggiativa.

A tale fine, il sindaco, prima dell'erogazione del contributo, è tenuto ad accertare la predetta sistemazione e ad acquisire la documentazione di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

I nuclei familiari che fruiscono del contributo previsto dalla presente ordinanza non perdono il diritto all'assegnazione degli alloggi di cui al bando indetto dai commissari straordinari, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Art. 3.

I componenti il nucleo familiare beneficiario del contributo sono quelli risultanti dalla situazione di famiglia alla data del 23 novembre 1980, ivi compresi i nati posteriormente alla data predetta.

Art. 4.

Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 1, i nuclei familiari che, entro tre mesi dalla data della presente ordinanza, lasciano l'albergo, pensione, istituto religioso convenzionato, scuola o cantainer presso i quali sono stati provvisoriamente sistemati.

Art. 5.

Per ottenere il contributo, il capo famiglia del nucleo terremotato interessato deve presentare al sindaco del comune di provenienza:

a) istanza in carta semplice con l'indicazione del comune e dell'immobile nel quale il nucleo familiare ha trovato sistemazione nonché dell'albergo, pensione o istituto religioso convenzionato nel quale era ricoverato;

b) copia dell'ordinanza di sgombero con l'annotazione da parte del competente ufficio comunale che è tuttora operante;

c) stato di famiglia;

d) attestazione del titolare dell'esercizio ricettivo che il nucleo familiare ha definitivamente lasciato l'albergo con l'indicazione della relativa data.

Art. 6.

I sindaci, per il pagamento del contributo in parola, che dovrà essere effettuato entro giorni trenta dalla domanda, provvederanno a richiedere le somme occorrenti alla prefettura di Napoli alla quale successivamente dovrà essere prodotto il rendiconto allegando i documenti di cui al precedente articolo nonché l'esito degli accertamenti previsti dall'art. 1 della presente ordinanza.

Art. 7.

Per i containers, che per effetto della presente ordinanza si renderanno liberi, l'ufficio speciale regionale per la Campania provvederà alla immediata rimozione degli stessi mediante l'affidamento del relativo lavoro a ditte specializzate. Nella convenzione sarà previsto anche il trasporto di containers nel luogo di raccolta che preventivamente dovrà essere indicato dal nucleo recupero beni immobili del Ministero della difesa.

L'onere occorrente per l'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo preordinato dall'art. 2 del decreto-legge 25 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1984

Il Ministro: SCOTTI

(1495)

Contributo all'Istituto nazionale di geofisica per studi, ricerche e sorveglianza dei fenomeni geosismici. (Ordinanza n. 148/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la lettera n. 646 del 28 febbraio 1984, con la quale l'Istituto nazionale di geofisica rappresenta l'assoluta necessità di ottenere un contributo di lire 3 miliardi per studi e ricerche dei fenomeni geofisici;

Considerato che il Ministro della pubblica istruzione, non potendo finanziare direttamente il piano predisposto dal cennato istituto con le ordinarie assegnazioni di bilancio, ha invitato questo ufficio a corrispondere alla richiesta dell'Istituto di geofisica, ritenendo l'iniziativa, non solo essenziale ai fini della emergenza, ma anche estremamente urgente;

Ravvisata la necessità di consentire all'Istituto nazionale di geofisica di procedere agli studi e ricerche sui fenomeni geosismici;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' assegnato all'Istituto nazionale di geofisica un contributo straordinario di lire 3 miliardi a carico del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, e successive integrazioni.

Art. 2.

L'Istituto nazionale di geofisica, con i fondi di cui al precedente art. 1, svolgerà tutte le attività necessarie al più rapido ed efficace completamento della rete sismica nazionale, del centro di acquisizione ed elaborazione dati ed alla istituzione della rete sismica mobile.

Art. 3.

L'Istituto nazionale di geofisica assicura lo svolgimento continuo ed ininterrotto, 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, del servizio di sorveglianza sismica, segnalando al Ministro per il coordinamento della protezione civile ed agli organi che saranno da questi indicati, gli eventi sismici significativi che si verificano nel territorio nazionale, con i riferimenti riguardanti le zone colpite, onde consentire il tempestivo ed efficace intervento dei servizi di protezione civile.

Art. 4.

Il contributo di cui al precedente art. 1 verrà versato allo Istituto nazionale di geofisica mediante accredito sul conto corrente infruttifero n. 644 intestato all'Istituto stesso presso la tesoreria centrale dello Stato, a norma di quanto previsto dall'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1984

Il Ministro: SCOTTI

(1496)

Inapplicabilità del contributo integrativo previsto dall'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, per corrispettivi relativi a prestazioni di cui all'art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 875. (Ordinanza n. 8/84).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745;

Visto l'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, che impone dal 1° gennaio 1983, agli iscritti agli albi di ingegnere ed architetto l'applicazione di una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini dell'IVA, ed il versamento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli ingegneri ed architetti;

Considerato che l'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni ed integrazioni, non considera agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, le prestazioni di servizi nello stesso successivamente specificate;

Visto il parere reso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli con nota n. 15950 del 19 novembre 1983, con il quale si esclude che le prestazioni suddette concorrono a formare il volume d'affari ai fini dell'IVA richiamato dall'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6;

Ritenuto pertanto che non trovi applicazione il disposto dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, per i corrispettivi relativi a prestazioni di servizi considerati dall'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 793, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 875;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dispone:

La maggiorazione percentuale sui corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell'IVA, prevista dall'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, a favore della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, non è applicabile ai corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi di cui all'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 10 marzo 1984

Il Ministro: SCOTTI

(1497)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 16 marzo 1984, n. 8.

Articoli 2 e 5 della legge 25 novembre 1983, n. 649. Aumento dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Modifiche alla disciplina del credito d'imposta sugli utili distribuiti dalle società di capitali. Eliminazione della deducibilità, dal reddito delle società, dei dividendi attribuiti alle azioni di risparmio al portatore.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio di Roma e Milano

e, p.c.:

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo
Al servizio centrale degli ispettori tributari

PREMESSA

La legge 25 novembre 1983, n. 649, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 novembre 1983, nel convertire in legge il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 — recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale — ha elevato, con l'art. 2, primo comma, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data della sua entrata in vigore (1° dicembre 1983), l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche al 36 per cento ed ha stabilito il credito d'imposta di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella misura uniforme di nove sedicesimi degli utili che concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soci.

Lo stesso art. 2 reca norme intese ad eliminare alcune anomalie derivanti dall'applicazione della previgente disciplina del credito d'imposta, secondo cui questo era riconosciuto, senza procedere ad imposizione compensativa a carico della società erogante, anche quando i dividendi da essa distribuiti traevano origine da redditi esenti o comunque non integralmente assoggettati alla imposta sul reddito delle persone giuridiche, venendosi in tal modo a determinare una situazione di favore nei confronti dei soci percettori.

La legge n. 649 rimuove tali inconvenienti con l'istituzione di una maggiorazione di conguaglio a carico della società erogante, la quale si determina sulla base dell'ammontare degli utili distribuiti ai soci e assicura la copertura del credito d'imposta spettante ai soci medesimi. Ciò consente di mantenere il credito di imposta nella misura uniforme dei nove sedicesimi dell'utile conseguito dal socio, senza doverlo modificare in funzione dell'effettiva entità dell'imposta ordinaria assolta dalla società erogante.

L'art. 5, infine, abroga l'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, il quale prevedeva la deducibilità, dal reddito imponibile delle società emittenti azioni di risparmio, dei dividendi attribuiti alle azioni medesime.

Attesa la rilevanza che, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, rivestono le nuove disposizioni di legge, di esse, con la presente circolare, si fornisce una dettagliata illustrazione per evidenziarne gli aspetti più significativi ed assicurarne la corretta ed uniforme applicazione.

Per comodità di consultazione si riproduce, in allegato alla presente circolare, il testo degli articoli 2, 5 e 6 della legge 25 novembre 1983, n. 649.

Capitolo I

ALIQUOTA IRPEG E CREDITO D'IMPOSTA

§ 1 - *Aumento dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e della misura del credito d'imposta*

Il primo comma dell'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, prevede l'aumento dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dal 30 al 36 per cento.

La nuova aliquota si applica nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge (1° dicembre 1983), e, quindi, per i soggetti il cui esercizio chiude al 31 dicembre, a decorrere dall'esercizio 1983.

In corrispondenza all'aumento dell'aliquota dell'imposta gravante sulla società che eroga i dividendi, il primo comma dell'art. 2 dispone altresì l'aumento del credito d'imposta di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, fissandolo nella misura uniforme di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili che concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soci.

In tal modo è stata ripristinata la unicità di misura del credito stesso e quindi eliminata la diversità di trattamento che si era determinata per effetto dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, e dell'articolo unico della legge 28 febbraio 1983, n. 53, con i quali il credito d'imposta veniva stabilito nella misura del 42,85 per cento del dividendo per le società di capitali e per gli enti finanziari, ferma rimanendo la misura di un terzo del dividendo per gli altri soggetti.

In ordine all'efficacia temporale della nuova misura del credito d'imposta si rammenta che, ai sensi della legge 16 dicembre 1977, n. 904, ed in conformità alle istruzioni ministeriali impartite con circolare n. 122 del 16 maggio 1978, che qui si intendono confermate compatibilmente con la disciplina recata dalla legge in esame, il dividendo ed il relativo credito d'imposta concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soci per « cassa », anche in deroga al principio di « competenza » stabilito nell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e quindi indipendentemente dalla data cui risale la delibera di distribuzione.

Il credito d'imposta compete però nella nuova più elevata misura relativamente agli utili la cui distribuzione è deliberata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge (1° dicembre 1983) e ciò anche per quelli tratti da riserve o altri fondi formati anteriormente a tale data. La decorrenza dell'aumento del credito d'imposta è coerente con la decorrenza dell'applicazione della maggiore aliquota (36 per cento) dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui si è detto sopra e con la decorrenza della maggiorazione di conguaglio di cui si dirà più avanti.

Pertanto il credito d'imposta continua a spettare nella misura di un terzo del dividendo (elevata al 42,85 per cento per le società di capitali e gli enti finanziari) quando la delibera di distribuzione degli utili, delle riserve o altri fondi risulti adottata prima della chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, anche se posteriormente all'entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda gli acconti di dividendo, fermo restando che mentre ai fini della ritenuta e della tassazione a carico del socio essi si considerano definitivamente acquisiti al momento dell'effettiva percezione, nei riguardi della società erogante, invece, sono considerati come mero anticipo dell'utile dell'esercizio in corso. Ai fini della maggiorazione di conguaglio, pertanto, i relativi calcoli devono essere effettuati in base ai criteri di cui al secondo comma dell'art. 2, con riferimento all'utile, comprensivo dell'acconto, distribuito a chiusura dell'esercizio e all'imponibile dichiarato per l'esercizio medesimo. Il credito d'imposta per gli acconti di dividendo relativo all'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 spetta a sua volta nella nuova misura di nove sedicesimi.

Capitolo II

MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO

§ 2 - *Maggiorazione di conguaglio con riguardo alla distribuzione di utili dell'esercizio*

Il secondo comma dell'art. 2 dispone che, quando la somma distribuita sull'utile di esercizio, diminuita della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore, è superiore al 64 per cento del reddito imponibile (al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi) dichiarato dalla società ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta stessa va aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari ai nove sedicesimi della differenza. La norma opera con la stessa decorrenza di quella recante l'aumento del credito d'imposta e riguarda, quindi, le distribuzioni di utili deliberate dopo la chiusura del periodo d'imposta (esercizio) in corso al 1° dicembre 1983 e quindi, per i soggetti che chiudono l'esercizio al 31 dicembre, le distribuzioni di utile deliberate dopo il 31 dicembre 1983.

E' da osservare in via preliminare, che la maggiorazione, ricorrendone i presupposti, è dovuta dalle società indicate nell'art. 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 (le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, aventi nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività), nonché dalle aziende e istituti di credito pubblici di cui all'art. 48 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che erogano utili ai partecipanti.

Ciò posto, va evidenziato che, ai fini della applicazione della maggiorazione di conguaglio e della determinazione del relativo importo, vanno messi a raffronto due elementi: l'ammontare dell'utile di esercizio distribuito ed il 64 per cento del reddito imponibile dichiarato. L'utile di esercizio distribuito è, infatti, soggetto alla maggiorazione di conguaglio per la parte che eccede la predetta percentuale.

L'utile di esercizio distribuito va assunto nella misura risultante dalla relativa delibera. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il socio deve dichiarare il valore effettivo dei beni ricevuti e la società deve includere le eventuali correlative plusvalenze nella dichiarazione del periodo d'imposta nel quale ne è stata deliberata la distribuzione. Dette plusvalenze, tuttavia, non vanno tenute a calcolo ai fini della determinazione del 64 per cento dell'utile dell'esercizio distribuibile senza maggiorazione di conguaglio.

In mancanza di una specifica previsione normativa nessuna rilevanza può essere attribuita al fatto che alla formazione dell'utile di esercizio della società erogante abbiano concorso proventi assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o redditi determinati, ai fini fiscali, secondo particolari criteri (redditi fondiari, redditi d'impresa derivanti dall'allevamento di animali, ecc.).

Inoltre, atteso che l'art. 2 della legge esclude dalla somma distribuita sull'utile dell'esercizio soltanto la parte attribuita alle azioni di risparmio al portatore (alle quali vanno equiparati i titoli rappresentanti quote di capitale delle aziende e degli istituti di credito pubblici di cui all'art. 48 della legge 7 agosto 1982, n. 526, qualora detti titoli siano al portatore e non incorporino il diritto al voto), non è ammessa alcuna altra diminuzione neppure con riguardo a dividendi distribuiti a soci cui non compete il credito d'imposta, quali quelli attribuiti a soggetti non residenti, ai fondi comuni d'investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e alle azioni di risparmio nominative anche se gli intestatari abbiano subito la ritenuta a titolo d'imposta. La norma legislativa è infatti chiara nell'escludere dal computo soltanto i dividendi attribuiti alle azioni di risparmio al portatore. Essa deriva dalla considerazione che soltanto per tali dividendi il credito di imposta è escluso in via di principio e oggettivamente, mentre in altri casi la mancata possibilità di avvalersi del credito d'imposta deriva dalla situazione del soggetto che percepisce il dividendo, o da sua scelta. Le azioni di risparmio al portatore sono quelle che risultano tali da libri sociali al momento della deliberazione della distribuzione degli utili.

Non si comprendono nell'utile distribuito le somme attribuite agli amministratori in quanto tali (tantièmes).

L'imponibile va assunto al lordo delle perdite di precedenti esercizi dedotte ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 1973. In altri termini l'imponibile su cui si commisura la percentuale del 64 per cento è quello risultante senza tener conto della diminuzione per le perdite riportate a nuovo.

Inoltre, trattandosi di un meccanismo di calcolo, anche ai fini della determinazione della percentuale del 64 per cento del reddito imponibile, da mettere a raffronto con la somma distribuita sull'utile dell'esercizio, al reddito stesso va aggiunto l'eventuale credito d'im-

posta spettante alla società nella veste di percettrice di utili di altre società, il quale com'è noto è computato in aggiunta agli utili nella determinazione del reddito imponibile dei soci.

Tenuto presente quanto sopra esposto, si ribadisce che la maggiorazione di cui trattasi è dovuta sulla parte dell'utile di esercizio distribuito che, diminuita del dividendo attribuito alle azioni di risparmio al portatore, eccede il 64 per cento del reddito imponibile dichiarato.

A chiarimento delle modalità di determinazione della maggiorazione di conguaglio valga il seguente esempio:

Utile di esercizio distribuito . . . . L. 1.600
Reddito imponibile dichiarato . . L. 2.000 —
IRPEG dovuta 36% . . . . . . L. 720

Reddito imponibile al netto dell'IRPEG (pari al 64 per cento di L. 2.000) . . . . L. 1.280
Differenza su cui calcolare la maggiorazione di conguaglio (L. 1.600 — L. 1.280) . . . L. 320
Maggiorazione di conguaglio dovuta (9/16 di L. 320) . . . . L. 180

Per meglio chiarire quanto sopra ed evidenziare la concreta incidenza della maggiorazione di conguaglio sulle somme distribuite oltre il 64 per cento dell'imponibile, si formula il seguente ulteriore esempio nel quale si ipotizza che la maggiorazione di conguaglio dovuta sia prelevata a carico dell'utile dell'esercizio e vada quindi a diminuire l'utile distribuibile: rimanendo fermo il principio che, sia che la maggiorazione di conguaglio venga prelevata da riserve o fondi sia che sia posta a carico dell'utile di esercizio, essa è in ogni caso dovuta nella misura di nove sedicesimi (e cioè del 56,25 per cento) dell'utile distribuito in eccedenza del 64 per cento dell'imponibile dichiarato.

Utile al lordo dell'IRPEG:

a) imponibile . . . . . . L. 2.000
b) esente . . . . L. 1.000
L. 3.000 —
meno IRPEG (36% L. 2.000) . . . . . L. 720

Utile al netto dell'IRPEG . . . . . . L. 2.280
di cui:

a) parte distribuibile in franchigia (senza maggiorazione di conguaglio) pari al 64% di L. 2.000 . . . . L. 1.280
b) parte soggetta a maggiorazione di conguaglio . . . . L. 1.000

e, pertanto, in sede di distribuzione della parte soggetta a maggiorazione di conguaglio:

a) maggiorazione di conguaglio dovuta L. 360
b) residua quota distribuibile . . . . L. 640

In altri termini la parte di utili soggetta a conguaglio deve essere scissa in due distinte quote in base alla seguente formula:

$$U = D + \frac{9}{16} D$$

dove:

U = utile soggetto a conguaglio;

D = residuo disponibile per i soci (dividendo);

$\frac{9}{16}$ = maggiorazione di conguaglio.

Può avvenire che il 64 per cento del reddito imponibile risulti superiore all'intero utile dell'esercizio; e ciò per circostanze collegate ai particolari meccanismi tributari connessi normalmente al rinvio della deducibilità dei costi ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597. In tal caso la franchigia che non trova immediata capienza nell'utile di esercizio rimarrà utilizzabile trasferendosi sulle riserve o altri fondi formati dopo l'entrata in vigore della legge con utili o proventi non assoggettati ad imposta, affrancandoli, fino a concorrenza del suo ammontare, dalla maggiorazione di conguaglio cui sarebbero assoggettati in sede di distribuzione (come sarà precisato nei successivi paragrafi), e per la parte di franchigia che non trovi capienza in dette riserve o fondi, aggiungendosi alla quota di utili dei successivi esercizi distribuibili in franchigia. Ciò assicura il corretto funzionamento della maggiorazione di conguaglio evitando la possibilità di duplicazioni d'imposta.

Negli esempi sopra riportati si è ipotizzato che all'utile di bilancio facciano riscontro soltanto redditi imponibili in regime ordinario ovvero redditi completamente esenti.

Per le ipotesi in cui esistono redditi soggetti ad aliquote ridotte o sottoposti a tassazione in misura ridotta e per il caso particolare dell'agevolazione prevista dall'art. 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 219, nonché per i casi di concorso di dette ipotesi con quelle di redditi imponibili soggetti a regime ordinario, anche ai fini dell'utilizzo della franchigia secondo i criteri sopra indicati, si fa rinvio a quanto verrà illustrato nei successivi paragrafi 4, 5 e 6.

S 3 - *Maggiorazione di conguaglio con riguardo alla distribuzione delle riserve e dei fondi formati dopo l'entrata in vigore della legge.*

Il terzo comma, a differenza dell'ipotesi di cui al secondo comma concernente la distribuzione di utili di esercizio, riguarda la distribuzione di somme prelevate da riserve o altri fondi formati, con utili o proventi non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge (1° dicembre 1983).

Nella fattispecie in esame l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovuta dalla società per l'esercizio nel quale è stata deliberata la distribuzione delle somme suindicate, è aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari ai nove sedicesimi dell'ammontare di dette somme, al netto della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.

Per la determinazione dell'ammontare delle somme prelevate da riserve o altri fondi da assoggettare alla

maggiorazione prevista dal comma in rassegna, occorre procedere, nell'ambito del patrimonio netto, alla identificazione delle seguenti categorie di riserve o fondi:

a) riserve o fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società;

b) riserve o fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci;

c) riserve o fondi costituiti con utili o proventi che hanno partecipato alla formazione del reddito imponibile della società;

d) riserve o fondi costituiti con utili o proventi che non hanno partecipato alla formazione del reddito imponibile della società.

Le riserve o i fondi di cui alla lettera *a*) si identificano con quelli che, in qualsiasi epoca formati, al momento della loro distribuzione si trovano nella condizione di sospensione di imposta, i quali concorrono, se distribuiti, alla formazione del reddito imponibile della società.

Si ricordano tra essi i seguenti:

fondi di accantonamento di cui al quinto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, in attesa del reinvestimento;

fondi di accantonamento delle sopravvenienze attive di cui all'ultimo comma dell'art. 55 dello stesso decreto;

riserve costituite a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, fino al realizzo dei titoli;

fondi di integrazione delle imprese assicuratrici di cui all'art. 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295;

riserve di rivalutazione monetaria di cui alla legge 11 febbraio 1952, n. 74 (per la parte in sospensione d'imposta), alla legge 2 dicembre 1976, n. 576, sopra citata ed alla legge 19 marzo 1983, n. 72;

fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 della legge 22 aprile 1982, n. 168, in attesa del reinvestimento;

fondi di accantonamento di cui all'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 169, recante agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario;

riserve di cui all'art. 15 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, ancora in sospensione d'imposta.

Le riserve e i fondi di cui alla lettera *b*) sono quelli costituiti da sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote e da interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, indipendentemente dal periodo di formazione.

Rientrano nella lettera *c*) le riserve e i fondi costituiti con utili che, in coerenza con i principi dettati dal secondo comma dell'art. 2 ai fini della eventuale maggiorazione di conguaglio sulle somme distribuite sugli utili dell'esercizio, non avrebbero subito la maggiorazione di conguaglio se immediatamente distribuiti.

Rientrano invece nelle riserve o altri fondi di cui alla lettera *d*) assoggettabili alla maggiorazione quelli formati con utili o proventi esenti o comunque non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Per la corretta collocazione delle riserve o altri fondi nell'una o nell'altra delle categorie di cui alle lettere *c*) e *d*) devono essere presi in considerazione per ciascun esercizio l'ammontare del reddito imponibile e del relativo 64 per cento e l'ammontare dell'utile destinato a riserva. Così ad esempio, dato un reddito imponibile di L. 100 ed un utile di esercizio, al netto dell'imposta, di L. 64, se la società, anzichè procedere alla immediata distribuzione, accantona a riserva l'importo di L. 64, la riserva così costituita deve considerarsi assoggettata ad imposta ai fini della non applicazione della maggiorazione di conguaglio; e pertanto, in qualsiasi momento ne intervenga la distribuzione, detta maggiorazione non è dovuta.

Nel caso in cui, ferma restando l'ipotesi di un imponibile di L. 100, l'utile, al netto dell'imposta, sia invece di L. 150 e la società distribuisca a carico di detto utile soltanto l'importo di L. 60 destinando le residue L. 90 a riserva, il conteggio va così effettuato:

Franchigia	L. 64	pari al 64% dell'imponibile;
Utile distribuito . .	L. 60	in franchigia, perché inferiore al limite del 64% dell'imponibile;
Riserva di L. 90 di cui:		
	L. 4	in franchigia per la parte residua del limite del 64% dell'imponibile;
	L. 86	non assoggettate ad imposta e suscettibili di conguaglio in sede di distribuzione.

E' appena il caso di ricordare che, ove l'assegnazione a riserva concerna proventi o utili soggetti alla disciplina di cui al quinto e ottavo comma dell'art. 2 (redditi soggetti ad imposta in misura o con aliquota ridotta e redditi fruenti dell'agevolazione sul Mezzogiorno), la quota di utile distribuibile senza maggiorazione (franchigia) va determinata anche ai fini in esame secondo i criteri che saranno evidenziati in sede di illustrazione delle fattispecie disciplinate dai commi in questione.

Individuate le categorie di fondi e riserve sulla base dei criteri dianzi esposti risulta evidente come il sistema creato dalle nuove disposizioni si articoli nel modo seguente:

a) le riserve ed altri fondi in sospensione d'imposta sono ininfluenti ai fini della maggiorazione di conguaglio e rimangono quindi estranei ai suoi meccanismi. La loro distribuzione, comportando il pagamento dell'imposta ordinaria, non dà luogo a maggiorazione; ma l'ammontare distribuito, nonostante che entri a comporre il reddito imponibile, deve essere escluso dal calcolo della franchigia del 64 per cento. Va rilevato che le riserve in questione sono soggette all'indicato regime fino a che si trovano in sospensione d'imposta; qualora tale condizione cessi per motivi diversi dalla distribuzione (ad esempio, per decorso del termine cui la sospensione è legata) la riserva confluisce tra quelle indicate nella successiva lettera *c*) o *d*), a seconda che la cessazione del regime di sospensione abbia determinato o meno l'applicazione dell'imposta. Come si è già precisato, fra queste riserve rientrano quelle di rivalutazione monetaria che restano tassabili in capo alla

società, oltre che in capo ai soci, in qualunque tempo distribuite, anche a seguito di riduzione del capitale al quale siano state in precedenza imputate;

b) quanto ai fondi e riserve non assoggettabili ad imposta nei confronti del socio percepiente, trattandosi di somme che non danno origine a credito d'imposta per i soci, le relative distribuzioni sono irrilevanti ai fini della maggiorazione di conguaglio;

c) restano estranee alla maggiorazione di conguaglio anche le riserve e fondi formati con utili assoggettati ad imposta e cioè rientranti nella franchigia del 64 per cento di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge. Al riguardo si osserva che si considerano assoggettati ad imposta anche le riserve o fondi sui quali è stata trasferita, come innanzi precisato, la franchigia non utilizzata in sede di distribuzione dell'utile dell'esercizio;

d) la maggiorazione di conguaglio va applicata alle riserve e fondi che non sono stati nè si considerano assoggettati ad imposta. Con riferimento a queste somme la delibera di distribuzione determina la diminuzione del patrimonio netto e la erogazione di un reddito ai soci, che costituisce fatto generatore della maggiorazione di conguaglio.

Si avverte che la disciplina della maggiorazione di conguaglio per le riserve o fondi distribuiti ai soci trova applicazione anche quando dette riserve o fondi siano stati in tutto o in parte imputati a capitale e questo venga ridotto mediante rimborso ai soci entro il successivo quinquennio: ciò per effeto della disposizione contenuta nella seconda parte dell'art. 4 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, secondo cui il rimborso è in tal caso equiparato a distribuzione di utili.

§ 4 - *Maggiorazione di conguaglio con riguardo al reddito imponibile soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura o con aliquota ridotta.*

Come già si è osservato la finalità del provvedimento viene concretamente perseguita attraverso la istituzione di una maggiorazione di conguaglio che trova nella distribuzione di utili il fatto generatore del prelievo e nell'ammontare distribuito la base di commisurazione di detto prelievo.

Si è anche osservato che la maggiorazione di conguaglio è articolata in modo tale da assicurare un onere complessivo, costante e proporzionale, nella misura di 36 lire per ogni 64 lire di utile distribuito.

Pertanto, l'ordinaria metodologia illustrata nel precedente paragrafo per i redditi soggetti a tassazione nella misura ordinaria del 36 per cento rende necessaria una prescrizione aggiuntiva quando vengono in considerazione redditi soggetti ad imposizione in misura o con aliquota ridotta.

A ciò provvede il quinto comma dell'art. 2, il quale dispone che, nell'ipotesi in cui il reddito imponibile della società sia soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura o con aliquota ridotta, il conguaglio è maggiorato della differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta ridotta.

Ai fini della determinazione di detto conguaglio appare evidente che l'operazione richiede il recupero della parte di imposta non pagata per effetto dell'agevolazione rispetto all'imposta ordinaria corrispondente al reddito imponibile.

Pertanto supponendo un reddito imponibile di L. 100 soggetto ad aliquota IRPEG ridotta a metà si avrà:

Imponibile	L. 100
Imposta	L. 18
	——
Disponibile	L. 82

Nel caso ipotizzato, volendo utilizzare l'intera somma disponibile al netto dell'imposta agevolata già corrisposta, si rende dovuta una maggiorazione di L. 18, corrispondente alla differenza tra l'imposta ordinaria e la ridotta imposta già assolta. In sostanza, volendo distribuire un dividendo di L. 64 occorre versare L. 18 a titolo di conguaglio. Volendo invece distribuire l'intero importo di L. 82 sono dovute, a titolo di conguaglio, L. 28,125. Se si distribuisce un dividendo fino a L. 32 non è dovuta maggiorazione di conguaglio perché l'importo di L. 32 è quello a cui si riduce la franchigia di L. 64 in conseguenza della riduzione a metà dell'imposta.

Nell'ipotesi che la società intenda portare a riserva l'intero importo dell'utile disponibile (L. 82), occorre tener conto della differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta ridotta ai fini della suddivisione di tale utile tra le riserve assoggettate ad imposta e quelle soggette a maggiorazione.

In pratica ciò avviene computando L. 32 tra le riserve assoggettate ad imposta e L. 50 tra quelle soggette a maggiorazione.

E' infatti evidente che in sede di successiva utilizzazione dell'importo di L. 50 per la distribuzione, la maggiorazione di conguaglio, in ragione di nove sedicesimi del dividendo, sarà di L. 18 se prelevata dallo stesso importo di L. 50 in applicazione del criterio di calcolo indicato nel paragrafo 2 ($U = D + \frac{9}{16} D$); sarà invece di L. 28,125 se viene distribuito l'intero importo di L. 50 con prelievo della maggiorazione da altre riserve o fondi. Il medesimo criterio trova naturalmente applicazione, in caso di accantonamento parziale degli utili, per la determinazione della maggiorazione dovuta sulla somma distribuita.

La norma del quinto comma non va riguardata necessariamente in correlazione con l'ipotesi prevista nel secondo comma (concernente l'ordinaria maggiorazione di conguaglio con riferimento al caso di distribuzione di utili dell'esercizio oltre il 64 per cento del reddito imponibile), in quanto essa costituisce un'ipotesi autonoma e trova applicazione anche quando non è dovuta la maggiorazione di cui al secondo comma.

In presenza di reddito imponibile soggetto ad imposizione ridotta e di un risultato di esercizio negativo o in pareggio, che non consente la distribuzione di utili dell'esercizio e la utilizzazione della franchigia corrispondente all'imposta pagata sia pure in misura ridotta, tale franchigia sarà utilizzata secondo i criteri indicati nella parte finale del precedente paragrafo 2.

La disposizione di cui al quinto comma non trova applicazione nell'ipotesi di distribuzione delle riserve o altri fondi pregressi di cui al quarto comma dell'art. 2, poiché per la distribuzione di tali riserve o fondi è prevista la maggiorazione di conguaglio nella misura

forfettaria del 15 per cento e si prescinde dal trattamento tributario degli utili con i quali sono stati costituiti.

Essa trova invece applicazione nel caso di distribuzione di riserve o fondi in sospensione d'imposta di cui alla lettera *a*) del terzo comma, cui fa riferimento anche il quarto comma, in quanto l'ammontare distribuito concorre a formare il reddito imponibile soggetto ad imposta in misura o con aliquota ridotta.

§ 5 - *Maggiorazione di conguaglio per le società del Mezzogiorno*

L'ottavo comma dell'art. 2, stabilisce che se gli utili di esercizio o le riserve da cui vengono prelevate le somme distribuite ai soci sono costituite con utili che fruiscono della agevolazione prevista dall'art. 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'importo di conguaglio di cui ai commi secondo, terzo e quarto è ridotto alla metà.

E' opportuno ricordare che il primo comma del citato art. 105 prevede, in favore delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'art. 1 dell'anzidetto testo unico allo scopo di realizzarvi nuove iniziative produttive, la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per dieci anni dalla loro costituzione.

La riduzione contemplata dall'ottavo comma in rassegna — la cui giustificazione va ricercata nella finalità di politica fiscale che il legislatore ha inteso perseguire nel Mezzogiorno — costituisce un correttivo delle conseguenze che altrimenti sarebbero derivate dall'applicazione della maggiorazione di conguaglio di cui ai commi secondo, terzo e quarto.

Il mancato richiamo. nell'ottavo comma, del precedente quinto comma, che prevede l'aumento della maggiorazione nelle ipotesi di reddito imponibile soggetto all'imposta in misura o con aliquota ridotta, non può che essere interpretato nel senso di escluderne l'applicazione nei confronti delle imprese in argomento, atteso che l'applicazione della disposizione recata da detto quinto comma sarebbe in contrasto con l'evidente intento della norma del comma in esame di salvaguardare l'agevolazione stabilita per i soggetti operanti nel Mezzogiorno, anche nel caso di distribuzione degli utili ai soci.

Tale intento viene perseguito dalla disposizione in esame attraverso la riduzione a metà della maggiorazione di conguaglio come risulta chiaramente dal seguente esempio.

Si ipotizzi che una impresa abbia avuto un utile di esercizio di L. 100 e un reddito imponibile di pari importo e che intenda procedere alla ripartizione ai soci dell'intero utile.

Essa, quale impresa operante nel Mezzogiorno, è soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota ridotta alla metà e dovrà quindi un'imposta di L. 18; pertanto, delle originarie L. 100 le resideranno L. 82 che, però, non può ancora distribuire per intero ai soci, dovendo prima stabilire se e quanto sia dovuto per maggiorazione di conguaglio.

L'applicazione del secondo comma, al quale il comma in esame fa esplicito riferimento, comporta che anche per i redditi che usufruiscono dell'agevolazione del Mezzogiorno trovi applicazione la franchigia del 64 per cento dal reddito imponibile. La disciplina speciale dell'ottavo comma riguarda gli utili distribuiti in eccedenza a tale percentuale, essendo prevista, per detti utili la riduzione a metà della relativa maggiorazione di conguaglio.

In altri termini, nella formula per la determinazione della maggiorazione dovuta, già illustrata al par. 2, il rapporto di 9/16 deve essere sostituito da 9/32

$$(U = D + \frac{9}{32} D).$$

Così nell'esempio ipotizzato si avrà il seguente conteggio:

Utile al lordo dell'IRPEG	L. 100
Meno IRPEG (18% di L. 100)	L. 18
Utile al netto dell'IRPEG	L. 82
di cui:	
a) parte distribuibile senza maggiorazione di conguaglio (64% di L. 100)	L. 64
b) parte soggetta a maggiorazione di conguaglio	L. 18

In sede di distribuzione della parte soggetta a maggiorazione di conguaglio:

a) maggiorazione di conguaglio dovuta . .	L. 3,95
b) residua quota distribuibile	L. 14,05

Va avvertito che anche questo esempio, e la relativa formula, ipotizzano che la maggiorazione sia prelevata a carico dell'utile dell'esercizio e non a carico di altri fondi o riserve. In ogni caso rimane fermo il principio che per ogni L. 100 di utile distribuito ai soci oltre la franchigia del 64 per cento, la società erogante deve corrispondere una maggiorazione di conguaglio di L. 28,125 per cento, che rappresentano appunto la metà della misura correlata all'ipotesi ordinaria (56,25 per cento).

Nell'ipotesi in cui la società anziché distribuire l'utile lo destini integralmente a riserva, si rende necessario stabilire quale parte sia da considerare assoggettata ad imposta e quale invece rimanga soggetta alla maggiorazione in caso di distribuzione.

E' ovvio che la parte corrispondente alla franchigia ordinaria, e cioè L. 64, va senz'altro attribuita alle riserve assoggetate ad imposta mentre la parte eccedente il 64 per cento dell'imponibile dichiarato andrebbe collocata in un apposito gruppo di riserve e fondi assoggettabili a maggiorazione di conguaglio nella misura di nove trentaduesimi. Per evitare la configurazione di un nuovo gruppo di riserve e fondi oltre i cinque previsti nel sesto comma dell'art. 2 occorre dividere l'importo degli utili passati a riserva in eccedenza del 64 per cento anzidetto in due parti di cui una da considerarsi già assoggettata ad imposta e quindi esente da conguaglio e l'altra invece da considerarsi soggetta a maggiorazione di conguaglio nella intera misura di nove sedicesimi per recuperare la maggiorazione di conguaglio che non verrà effettuata sulla prima parte. In pratica la prima parte sarà pari al 39,028 per cento degli utili eccedenti la franchigia del 64 per cento passati a riserva e verrà collocata tra le riserve e fondi di cui al n. 1) del sesto comma dell'art. 2, la cui distribuzione non comporta la maggiorazione di conguaglio; la seconda parte sarà pari al restante 60,972 per cento e verrà collocata fra le riserve e fondi di cui al n. 2) dello

stesso comma, la cui distribuzione comporta la maggiorazione di conguaglio nella misura intera di nove sedicesimi.

Le medesime percentuali si applicano, in caso di distribuzione parziale, sulla parte di utili eccedenti il 64 per cento dell'imponibile per determinare, sia con riferimento agli utili distribuiti che alla residua parte destinata a riserva, il relativo regime.

§ 6 - *Concorso di redditi soggetti a regimi fiscali diversi*

Nel caso in cui l'utile di bilancio comprenda redditi soggetti a diversi regimi fiscali (redditi imponibili soggetti ad aliquota ordinaria, soggetti ad aliquota ridotta, soggetti ad imposta ridotta, esenti, prodotti nel Mezzogiorno), la determinazione della maggiorazione di conguaglio risulterà determinata dall'applicazione dei criteri innanzi illustrati ispirati al comune principio secondo cui gli utili distribuiti ai soci debbono avere scontato a carico della società erogante (a titolo di imposta ordinaria o, se del caso, a titolo di conguaglio) un'imposta non inferiore al credito d'imposta spettante ai soci, salva la particolare disciplina per gli utili fruenti dell'agevolazione per il Mezzogiorno.

Si supponga il caso di una società che abbia un utile di esercizio, al lordo dell'imposta, di L. 300 ed un reddito imponibile di L. 300 così suddiviso:

a) L. 100	tassabili con aliquota ordinaria	imp. corr. L. 36
b) L. 100	tassabili con aliquota ridotta alla metà . . .	imp. corr. L. 18
c) L. 100	fruenti della agevolazione del Mezzogiorno	imp. corr. L. 18
L. 300	Totale imponibile	Totale IRPEG L. 72

Assunto che la società intenda distribuire per intero l'utile di L. 228 quale risulta dopo aver assolto l'ordinaria imposta sul reddito delle persone giuridiche, si dovrà procedere, per singole categorie reddituali, nel modo seguente:

a) l'importo di L. 100 relativo al reddito soggetto all'aliquota ordinaria, avendo scontato l'imposta nella misura piena, non richiede alcuna maggiorazione di conguaglio e determina naturalmente una franchigia di L. 64;

b) ai fini della determinazione della maggiorazione di conguaglio per l'importo di L. 100, costituito da redditi soggetti ad imposizione con aliquota ridotta alla metà, si rende necessario il calcolo secondo le modalità descritte nel paragrafo 4. Nel caso in esame, perciò, poiché si ipotizza la distribuzione dell'intero reddito, si rendono immediatamente dovute L. 18 (pari alla differenza tra l'imposta ordinaria di L. 36 e quella di L. 18 effettivamente corrisposta). Per effetto di tale operazione risulta complessivamente assolto un onere fiscale pari all'imposta ordinaria e, pertanto, l'utile sarà distribuibile fino a concorrenza di L. 64 che residuano dopo la maggiorazione di conguaglio;

c) anche per i redditi che usufruiscono del particolare regime di cui all'art. 105 del testo unico sul Mezzogiorno occorre procedere alla separata determinazione della maggiorazione di conguaglio dovuta sulla base dei criteri esposti nel precedente paragrafo 5. Pertanto, mentre fino a concorrenza di L. 64 l'utile potrà essere distribuito in franchigia, sulle residue L. 18, che sono disponibili dopo l'assolvimento dell'imposta ordinaria in misura ridotta, è richiesto il conguaglio nella misura ridotta a metà pari a L. 3,95, venendo distribuite lire 14,05.

Complessivamente quindi si avrà la seguente situazione:

		Imposta assolta	Maggiorazione dovuta
a) redditi soggetti a tassazione ordinaria	L. 100	36	—
b) redditi soggetti ad aliquota ridotta alla metà	L. 100	18	18
c) reddito agevolato del Mezzogiorno . . .	L. 100	18	3,95
Totali . . .		72	21,95

Ai soci quindi è attribuibile un ammontare complessivo di L. 206,05 pari all'utile di L. 300 diminuito di L. 72, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e di L. 21,95 per maggiorazione di conguaglio. L'importo di L. 206,05 corrisponde ovviamente alla somma degli importi liberamente disponibili dopo l'assolvimento delle dovute maggiorazioni (L. 64 × 2, più L. 78,05 per i redditi del Mezzogiorno).

L'esempio sopra riportato è stato formulato ipotizzando la coincidenza tra utile distribuito e reddito imponibile di riferimento.

Nell'ipotesi nella quale l'utile di bilancio sia superiore al reddito imponibile, prima di procedere agli indicati conteggi le somme distribuite o passate a riserva devono essere suddivise e correlate ai singoli tipi di reddito imponibile nella medesima proporzione in cui i redditi stessi stanno al totale reddito imponibile.

§ 7 - *Maggiorazione di conguaglio del 15 per cento con riguardo alla distribuzione di riserve o altri fondi formati prima dell'entrata in vigore della legge.*

I paragrafi precedenti hanno preso in considerazione la disciplina della maggiorazione di conguaglio con riferimento alla distribuzione di utili di esercizio ovvero di riserve o altri fondi formati con utili o proventi dello esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge o di esercizi successivi e la cui deliberazione di distribuzione è intervenuta dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data medesima.

Per quanto riguarda la distribuzione di somme attinte da riserve o altri fondi, diversi da quelli indicati nelle lettere *a*) e *b*) del terzo comma, già esistenti alla fine dell'esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della legge ovvero formati con utili e proventi dell'esercizio stesso, il quarto comma detta una specifica ed autonoma disciplina.

In tal caso l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla società per l'esercizio nel quale è stata deliberata la distribuzione delle somme prelevate da dette riserve ed altri fondi va aumentata, a tito-

lo di conguaglio, di un importo pari al 15 per cento del relativo ammontare, al netto della parte attribuita alle azioni di risparmio al portatore.

La caratteristica della maggiorazione in argomento è quella di essere riferita a tutte le riserve o fondi formati con utili o proventi di esercizi chiusi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, indipendentemente dal regime tributario degli utili o proventi con cui le riserve o fondi sono stati costituiti. In considerazione di ciò il legislatore ha stabilito la maggiorazione di conguaglio in via forfettaria ed in misura inferiore a quella prevista nei commi precedenti.

La maggiorazione del 15 per cento si applica anche nei casi in cui le suddette riserve siano imputate a capitale e questo venga successivamente ridotto mediante rimborso ai soci prima che sia decorso un quinquennio; e ciò vale, ovviamente, anche se l'imputazione a capitale sia stata deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame e la riduzione dopo tale data.

Sono da ricomprendere tra le riserve o altri fondi sottoposti alla maggiorazione del 15 per cento, anche le riserve da condono iscritte ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 e dell'art. 15 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (ad eccezione di quelle in sospensione d'imposta già indicate nel paragrafo 3), essendosi esse formate prima dell'entrata in vigore della legge.

Per effetto dell'esplicito richiamo contenuto nell'ottavo comma dell'art. 2 della legge in esame, la riduzione a metà ivi prevista in favore dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui all'art. 105 del testo unico del Mezzogiorno trova applicazione anche con riferimento alle riserve e fondi formati prima dell'entrata in vigore della legge. Pertanto, la maggiorazione di conguaglio sulle somme prelevate a carico di dette riserve è ridotta al 7,5 per cento a condizione che la relativa delibera di distribuzione venga adottata nel periodo di vigenza dell'agevolazione.

§ 8 - *Periodo d'imposta con riferimento al quale vanno eseguite le maggiorazioni*

Ai fini della identificazione del periodo d'imposta con riferimento al quale si applica la maggiorazione di conguaglio, occorre distinguere a seconda che si tratti di distribuzione di utili di esercizio ovvero di riserve o altri fondi.

Nel primo caso l'applicazione della maggiorazione va effettuata sull'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui ineriscono gli utili distribuiti; nel secondo caso, invece, l'applicazione della maggiorazione stessa va eseguita sull'imposta dovuta per il periodo d'imposta in cui è stata deliberata la distribuzione delle riserve o altri fondi.

Ne consegue che, qualora venga deliberata contemporaneamente la distribuzione di utili d'esercizio e di riserve o altri fondi, questi ultimi saranno tenuti a calcolo, agli effetti della maggiorazione di conguaglio, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo rispetto a quello cui si riferiscono gli utili distribuiti.

Capitolo III

RIDUZIONE D'IMPOSTA

§ 9 - *Riduzione dell'imposta nel caso di successivi accertamenti del reddito imponibile in misura più elevata.*

Il secondo comma dell'art. 2 prevede, qualora venga successivamente accertato un reddito imponibile in misura più elevata di quello dichiarato tenuto originariamente a calcolo ai fini della maggiorazione di conguaglio, una riduzione dell'imposta dovuta dalla società per l'esercizio nel quale l'accertamento è divenuto definitivo, di importo pari a quello dell'imposta corrispondente alla differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato e comunque non superiore all'ammontare della maggiorazione stessa. L'importo della riduzione va aumentato degli interessi previsti dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Detti interessi vanno calcolati nella misura del 6 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, nel senso cioè che si rendono dovuti a partire dal secondo semestre successivo a quello decorrente dalla data di versamento della maggiorazione di conguaglio e fino alla data di versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per il periodo d'imposta in cui si è reso definitivo l'accertamento, non computando la frazione di semestre.

La disposizione trova la sua giustificazione nella considerazione che, essendo aumentati per effetto dell'accertamento il reddito imponibile e la relativa imposta, viene meno in tutto o in parte il fondamento della maggiorazione di conguaglio a suo tempo corrisposta.

Allo scopo di evitare una duplicazione di imposizione nei riguardi di una stessa quota di reddito, è previsto un meccanismo di rimborso mediante riduzione del versamento dell'imposta dovuta dalla società per l'esercizio in cui l'accertamento si è reso definitivo, in luogo della ordinaria procedura di rimborso che si sarebbe dovuta attivare e che resta esperibile per l'eventuale eccedenza.

In tal modo viene restituita alla società la maggiorazione a suo tempo versata nella misura in cui è risultata indebita per effetto dell'accertamento del reddito imponibile di riferimento in un ammontare superiore a quello a suo tempo considerato.

A titolo esemplificativo si formula la seguente ipotesi:

Reddito imponibile dichiarato per il periodo d'imposta 1983	L.	1.000.000
IRPEG dovuta	»	360.000
Utile di esercizio distribuito	»	800.000
Maggiorazione di conguaglio effettuata pari a 9/16 di L. 160.000 (differenza tra il dividendo di L. 800.000 ed il 64 per cento del reddito imponibile pari a L. 640.000)	»	90.000
Reddito imponibile accertato in via definitiva	»	1.200.000
IRPEG dovuta complessivamente	»	432.000
Differenza tra reddito imponibile accertato e quello dichiarato	»	200.000
IRPEG dovuta sulla differenza	»	72.000

Per effetto del maggior reddito accertato si è venuto a modificare uno degli elementi messi a raffronto ai fini della maggiorazione a suo tempo operata e pertanto la maggiorazione risulta dovuta nella misura di L. 18.000 in luogo di quella precedentemente versata di L. 90.000, con una differenza di L. 72.000. Detta somma di L. 72.000, aumentata dei relativi interessi, va portata in diminuzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per il periodo d'imposta in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Va ribadito che, qualora l'imposta dovuta sul maggior reddito imponibile accertato risulti superiore alla maggiorazione di conguaglio già corrisposta, la riduzione opererà per un importo corrispondente alla maggiorazione stessa; aumentato degli interessi.

Se l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale si è reso definitivo l'accertamento non è sufficiente ad assorbire l'importo della riduzione spettante, l'eccedenza costituirà oggetto di rimborso nelle forme ordinarie.

§ 10 - *Riduzione d'imposta nel caso di acquisizione a tassazione delle riserve o altri fondi già assoggettati a maggiorazione.*

Analogamente a quanto previsto dall'ultima parte del secondo comma, il successivo terzo comma stabilisce che qualora le riserve o altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche vengano successivamente acquisiti a tassazione, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla società per il periodo d'imposta nel quale il relativo accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari alla maggiorazione di conguaglio già corrisposta a seguito della distribuzione delle riserve o altri fondi, aumentato, come sopra chiarito, degli interessi di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Capitolo IV

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO E CRITERI DI IMPUTAZIONE

§ 11 - *Calcolo delle maggiorazioni e delle riduzioni*

L'art. 2 della legge in esame non istituisce un nuovo tributo in aggiunta o complementare all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ma stabilisce che, nelle ipotesi da esso previste, l'imposta stessa « è aumentata », configurando così l'importo della maggiorazione come parte integrante dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Ne deriva la conseguenza che le società o enti destinatari della nuova disciplina, nel procedere in sede di dichiarazione alla determinazione dell'imposta dovuta, e nell'effettuarne il versamento, devono eseguire anche il calcolo delle maggiorazioni di cui ricorra il presupposto, e così pure, se del caso, il calcolo delle riduzioni conseguenti ad accertamenti definitivi di cui al capitolo precedente.

Devono a tal fine essere indicate, in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione, con i relativi calcoli, le fattispecie che hanno dato luogo alle maggiorazioni di conguaglio e alle riduzioni; e l'importo che ne risulta deve essere portato, nell'apposito rigo del mod. 760/M, in aumento o in diminuzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche corrispondente al reddito imponibile dichiarato.

Da ciò l'ulteriore conseguenza che nell'ipotesi in cui l'imposta sia stata calcolata e versata senza tener conto della maggiorazione applicabile o tenendone conto in misura inferiore al dovuto, come pure nell'ipotesi in cui si sia tenuta a calcolo una riduzione superiore a quella spettante, devono essere applicate, con riferimento alla differenza calcolata e versata in meno, gli interessi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 15 per cento di cui al successivo art. 92, così come stabilito per il caso di insufficiente versamento dell'imposta ordinaria. Non è invece applicabile la pena pecuniaria prevista nell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la quale attiene alla dichiarazione del reddito imponibile e non al calcolo e al versamento dell'imposta.

Nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione la maggiorazione di conguaglio si applica d'ufficio nella misura di nove sedicesimi, cioè del 56,25 per cento, dell'intero utile distribuito. Infatti, poiché il secondo comma dell'art. 2 fa riferimento esclusivamente al reddito imponibile dichiarato, non è possibile porre a raffronto con esso l'utile distribuito e di conseguenza non può trovare applicazione la franchigia. E ciò vale anche nel caso in cui siano state distribuite somme attinte da riserve o da altri fondi, tanto più che in tal caso a determinare l'applicazione della maggiorazione nella misura di nove sedicesimi sull'intero ammontare distribuito è sufficiente, come si vedrà nel seguente paragrafo 14, l'omessa indicazione delle riserve e degli altri fondi in sede di dichiarazione.

Dalla configurazione della maggiorazione di conguaglio come parte integrante dell'imposta, l'art. 2 della legge si scosta quando dispone, nell'ultimo comma, che il relativo importo non va tenuto a calcolo agli effetti della determinazione dell'acconto d'imposta da versare a norma della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni. E ciò in considerazione del fatto che l'acconto, secondo la detta legge, deve essere commisurato alla imposta « corrispondente al reddito complessivo » dichiarato per il periodo di imposta precedente. Del pari irrilevante deve, quindi, ritenersi anche la riduzione dell'imposta relativa all'esercizio precedente in conseguenza di accertamenti definitivi, di cui ai precedenti paragrafi 9 e 10; resta tuttavia impregiudicata la facoltà del contribuente di versare l'acconto in misura inferiore qualora preveda di dover corrispondere per l'esercizio in corso una minore imposta per effetto di riduzioni conseguenti ad accertamenti divenuti definitivi.

Ad ogni altro effetto la maggiorazione di conguaglio va riguardata come parte dell'imposta. Di essa deve quindi tenersi conto, in particolare, ai fini della determinazione del credito di imposta per i redditi prodotti all'estero, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598: tale credito dev'essere perciò determinato tenendo conto anche dell'imposta estera afferente gli utili che concorrono a formare la base della maggiorazione di conguaglio e il limite massimo di esso, stabilito dalla disposizione citata nella quota (o nel 90 per cento della quota) dell'imposta

italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo, va commisurato alla imposta italiana comprensiva della maggiorazione.

§ 12 - *Obbligo di indicazione delle riserve o altri fondi*

Il sesto comma dell'art. 2 prevede l'obbligo di procedere distintamente alla esposizione, tanto nella relazione degli amministratori quanto in allegato alla dichiarazione dei redditi delle società, delle riserve e dei fondi di cui ai commi precedenti e cioè di indicare:

1) l'ammontare complessivo delle riserve o degli altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della legge con utili o proventi assoggettati o che si considerano assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenendo conto delle precisazioni già fornite al riguardo;

2) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui al terzo comma formati, a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge, con utili o proventi non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui al quarto comma, già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della legge o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso;

4) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui alla lettera *a)* del terzo comma, cioè quelli cosiddetti in sospensione di imposta, indipendentemente dal periodo di formazione;

5) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera *b)* del terzo comma, cioè quelli che non concorrono, se distribuiti, a formare il reddito imponibile dei soci, indipendentemente dal periodo di formazione.

Non è richiesta la separata indicazione dell'ammontare delle riserve o fondi formati con utili di cui ai commi quinto e ottavo dell'art. 2 poiché, come evidenziato a proposito di tali commi, dette riserve o fondi vanno sempre ricompresi nel gruppo 1) o nel gruppo 2), secondo il metodo di calcolo illustrato nei paragrafi 4 e 5.

I suddetti ammontari complessivi, secondo la norma in esame, devono essere indicati, oltre che nella relazione degli amministratori, in allegato alla dichiarazione; ma per facilitare l'adempimento di tale obbligo si è ritenuto opportuno, anziché predisporre un modello di allegato, inserire un apposito riquadro nel modello 760. Lo ammontare dei singoli gruppi dev'essere determinato e indicato sulla base delle riserve e dei fondi esistenti alla data di chiusura dell'esercizio.

L'indicazione degli elementi sopra elencati riveste notevole importanza sia per i soggetti passivi dell'imposta, sia per gli organi dell'amministrazione finanziaria, costituendo essa l'indispensabile supporto conoscitivo in base al quale i primi possono procedere correttamente, quando ne ricorrano i presupposti, alle maggiorazioni previste, i secondi a verificarne l'esattezza e la conformità. A questo proposito si avverte che, per consentire la verifica dei calcoli e i relativi controlli è necessario che sia illustrata la composizione dei gruppi e la loro movimentazione, con riferimento alle voci di bilancio da cui derivano gli ammontari esposti nel suddetto riquadro e agli incrementi e decrementi intervenuti nel corso dell'esercizio, dovuti agli accantonamenti fatti, alle perdite verificatesi e alle distribuzioni deliberate, nonché ai trasferimenti di franchigia di cui al precedente paragrafo 2. Tutto ciò dovrà farsi risultare nel prospetto da allegare alla dichiarazione, di cui al precedente paragrafo.

Si precisa che nel calcolatore gli ammontari complessivi da indicare nella relazione degli amministratori e nel riquadro del modello di dichiarazione si deve tener conto dei decreti conseguenti al passaggio di riserve a capitale; tuttavia le riserve o altri fondi imputati a capitale devono essere indicati nell'anzidetto prospetto: cumulativamente e senza limite di tempo le riserve di rivalutazione monetaria, nei limiti del quinquennio, e distintamente a seconda dell'originario gruppo di appartenenza, le altre riserve o fondi.

Relativamente all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge dovranno praticamente essere indicati e illustrati soltanto gli ammontari dei gruppi 3), 4) e 5), derivanti dalle riserve e dai fondi esistenti alla chiusura dell'esercizio. Infatti i primi due gruppi non possono venire in considerazione prima dell'esercizio successivo a quello suddetto, in quanto formati con utili o proventi prodotti in tale esercizio.

§ 13 - *Criteri di imputazione delle riserve o altri fondi distribuiti*

Il settimo comma dell'art. 2 stabilisce i criteri di imputazione delle somme distribuite mediante prelievo da riserve o fondi diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma disponendo che, in mancanza di una diversa volontà risultante dalla delibera assembleare, la distribuzione si considera effettuata mediante prelievo da riserve o altri fondi formati dopo l'esercizio in corso all'entrata in vigore della legge con utili o proventi assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'eccedenza mediante prelievo da riserve o altri fondi di cui al quarto comma e per l'ulteriore eccedenza mediante prelievo dalle riserve o altri fondi di cui al terzo comma.

Secondo tale disposizione le somme distribuite a carico delle riserve o altri fondi, diversi da quelli in sospensione di imposta e da quelli che in caso di distribuzione non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soci, devono ritenersi prelevate:

1) dal gruppo delle riserve o altri fondi formati con utili o proventi dell'esercizio in corso all'entrata in vigore della legge e degli esercizi successivi, assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, fino a concorrenza del relativo ammontare. In tal caso non è dovuta la maggiorazione di conguaglio;

2) per la parte eccedente detto ammontare, dal gruppo delle riserve o altri fondi di cui al comma quarto, cioè quelli già esistenti alla fine dell'esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della legge o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, con la conseguente applicazione della maggiorazione nella misura del 15 per cento;

3) per la residua parte, infine, dal gruppo delle riserve o altri fondi di cui al comma terzo, cioè quelli formati con utili o proventi dell'esercizio in corso all'entrata in vigore della legge e degli esercizi successivi non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, con la conseguente applicazione della maggiorazione nella misura di nove sedicesimi.

Per quanto concerne le riserve o altri fondi di cui alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma (e cioè quelli che compongono rispettivamente i gruppi 4 e 5 del precedente paragrafo) la norma presuppone che la loro distribuzione risulti esplicitamente dalla deliberazione assembleare; in mancanza, le riserve o i fondi in questione si considerano distribuiti per ultimi.

Quanto esposto sopra vale per la distribuzione di riserve o altri fondi. Per quanto riguarda invece l'utile dell'esercizio si richiama l'attenzione sull'orientamento giurisprudenziale, confermato dalla suprema Corte di cassazione in relazione all'applicazione della ritenuta di acconto sui dividendi (Cassazione 5 maggio 1978, n. 2115; Cassazione 3 luglio 1979, n. 3735; Cassazione 7 ottobre 1981, n. 5264), secondo il quale, qualora in sede di destinazione dell'utile di bilancio questo venga in tutto o in parte accantonato a riserva e venga contestualmente deliberata la distribuzione di riserve o altri fondi, si presume distribuito l'utile di esercizio fino a concorrenza del suo ammontare disponibile. In sede di applicazione della maggiorazione di conguaglio si dovrà quindi considerare irrilevante la eventuale deliberazione assembleare che abbia disposto l'accantonamento a riserva di utili di esercizio la cui distribuzione è soggetta a maggiorazione e la corrispondente distribuzione di riserve o di fondi non soggetti a maggiorazione di conguaglio oppure soggetti alla maggiorazione nella misura ridotta del 15 per cento e si dovranno invece considerare distribuiti, fino a concorrenza del loro ammontare, gli utili di esercizio.

Per analoghe ragioni, se dopo la destinazione a riserva dell'utile di bilancio vengano nel corso dell'esercizio distribuiti riserve o altri fondi non soggetti a maggiorazione o soggetti a maggiorazione ridotta, si dovrà considerare distribuito l'utile accantonato.

Qualora le ipotesi sopra indicate si presentino, gli uffici delle imposte provvederanno, oltre che alla immediata azione di recupero della maggiorazione di conguaglio e dei relativi accessori, a darne notizia, per il tramite degli ispettorati compartimentali, alla Direzione generale delle imposte dirette.

§ 14 - *Maggiorazione dell'imposta per omessa indicazione delle riserve o altri fondi*

Il settimo comma, al secondo periodo, dispone che in caso di mancato adempimento dell'obbligo della indicazione delle riserve o altri fondi di cui al precedente sesto comma, l'imposta dovuta dalla società per l'esercizio nel quale è stata deliberata la distribuzione delle riserve o altri fondi va aumentata di un importo pari ai nove sedicesimi delle somme distribuite.

Occorre precisare che siffatta maggiorazione si rende applicabile qualora l'indicazione di cui trattasi venga omessa o nella relazione degli amministratori o nella dichiarazione dei redditi. In sostanza, agli effetti della non applicabilità dell'aumento in questione, occorre, in sintonia con quanto stabilito dal sesto comma, che l'indicazione ivi richiesta venga effettuata sia nella relazione degli amministratori sia nell'apposito riquadro del modello di dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel quale è stata deliberata la distribuzione delle riserve o fondi e non è quindi sufficiente che essa venga eseguita in uno solo degli anzidetti atti.

Come risulta chiaro dalla norma, la maggiorazione di cui trattasi, a differenza delle altre precedentemente esaminate, prescinde dall'effettiva natura delle riserve o fondi distribuiti e presuppone il comportamento omissivo della società.

Capitolo V

§ 15 - *Indeducibilità degli utili assegnati alle azioni di risparmio*

L'art. 5 della legge dispone l'abrogazione dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, il quale prevedeva la deducibilità dal reddito imponibile delle società emittenti le azioni di risparmio dei dividendi attribuiti alle azioni stesse, fino a concorrenza dell'ammontare corrispondente alla percentuale stabilita dal primo comma dell'art. 15 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, aumentata, se del caso, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

Il primo comma dell'art. 15 della citata legge n. 216 del 1974, dispone che gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento del valore nominale delle azioni ed il quarto comma prevede che, quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nei commi primo e terzo, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

La soppressione dell'art. 13 della legge n. 576 comporta che i dividendi attribuiti alle azioni di risparmio, anche se emesse prima dell'entrata in vigore della legge, siano esse al portatore o nominative, nonché quelli attribuiti ai titoli rappresentanti quote di capitali delle aziende e degli istituti di credito pubblici di cui all'art. 48 della legge 7 agosto 1982, n. 526, non sono più deducibili dal reddito imponibile della società emittente, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge.

* * *

In ordine all'efficacia temporale del provvedimento si ricorda che esso è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e cioè il 1° dicembre 1983, ai sensi di quanto previsto, in linea generale, dall'art. 6; a tale proposito si rinvia, tuttavia, alle precisazioni già fatte in sede di commento delle singole disposizioni.

* * *

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente circolare alla Direzione generale delle imposte dirette di questo Ministero, gli uffici distrettuali e i centri di servizio delle imposte dirette alle rispettive intendenze di finanza.

Il Ministro: VISENTINI

LEGGE 25 novembre 1983, n. **649**. (Articoli 2 e 5).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana n.* 328 *del* 30 *novembre* 1983)

(*Omissis*).

(1542)

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 9 marzo 1984, n. 2/10.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero sono apportate le seguenti modifiche alla circolare n. 2 del 31 agosto 1981:

Il punto 3) « Facoltà degli operatori e delle banche nelle operazioni di transito » del Capitolo V « Commercio di transito » è sostituito dal seguente:

3) FACOLTÀ DEGLI OPERATORI E DELLE BANCHE NELLE OPERAZIONI DI TRANSITO

Ferma restando l'osservanza dei termini stabiliti per il perfezionamento valutario delle operazioni di transito, gli acquisti e le vendite relativi a tali operazioni devono essere effettuate secondo le norme di cui in appresso.

A) *Merci che non toccano il territorio italiano*:

1) Transitari abituali

a) Acquisti e vendite di merci non comprese nella Tabella « Esport »:
in facoltà dell'operatore;

b) Acquisti e vendite di merci comprese nella Tabella « Esport »:

1) per le merci di cui alle voci doganali non contrassegnate da asterisco:
previa autorizzazione di Mincomes (D.G. Valute), da rilasciarsi su parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri e della difesa;

2) per le merci di cui alle voci doganali contrassegnate da uno o più asterischi (1) (2):
previa autorizzazione della competente rappresentanza dell'Ufficio, che ne dà notizia, in caso di accoglimento dell'istanza, alla banca detentrice del conto autorizzato che ne riporta gli estremi sulle scritture del conto.

2) Transitari occasionali

a) Acquisti e vendite di merci non comprese nella Tabella « Esport »:
in facoltà dell'operatore;

b) Acquisti e vendite di merci comprese nella Tabella « Esport » (1) (3):
previa autorizzazione di Mincomes (D.G. Valute) (4). La concessione è dal Ministero stesso notificata alla banca prescelta dall'operatore per il regolamento valutario.

B) *Merci che toccano il territorio italiano*:

1) Transitari abituali

a) Acquisto e vendita di merci non comprese nella Tabella « Esport »:

in facoltà dell'operatore;

Rispedizione della merce verso qualsiasi destinazione

(*i*) in transito diretto, senza presentazione in dogana di alcun documento valutario;

(*ii*) in transito indiretto da punti franchi o depositi franchi, senza presentazione in dogana di alcun documento valutario;

(*iii*) in transito indiretto da spazi doganali o da magazzini o depositi doganali di ogni specie, con presentazione in dogana di Mod. A Esport « Procedura Speciale » barrato con impegno di regolamento nel conto autorizzato. Nello spazio « Note » deve essere riportato l'importo della fattura di rivendita ed il costo all'origine della merce da rispedire.

---

(1) Per tutte le merci comprese nei seguenti capitoli della vigente Tabella « Esport »:
Cap. 41 — Pelli e cuoio,
Cap. 43 — Pelli da pellicceria e loro lavori,
Cap. 44 — Legno, carbone di legna e lavori in legno,
Cap. 47 — Materie occorrenti per la fabbricazione della carta,
l'acquisto e la vendita sono in facoltà dell'operatore.

(2) Limitatamente alle operazioni concernenti prodotti petroliferi, la banca abilitata, nel trasmettere la documentazione prevista alle Filiali della Banca d'Italia competenti al rilascio dell'autorizzazione, dichiarerà se risulti o no che siano stati posti dal produttore originario o da suoi aventi causa vincoli di destinazione al consumo in Italia del prodotto e/o dei suoi derivati.

(3) Per le operazioni di transito riguardanti i prodotti petroliferi nelle domande di autorizzazione ministeriale l'operatore dichiarerà quanto segue: « Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che il primo venditore, ovvero il Governo del Paese di origine, ovvero aziende da esso controllate non ha vincolato il carico, per il quale viene chiesta l'operazione di transito, all'uso e al consumo nel nostro Paese. Ciò dichiaro dopo aver accertato che il mio dante causa estero ha acquistato il carico libero dai vincoli sopraindicati ».
« Dichiaro altresì che l'operazione di cui chiedo l'autorizzazione non incide sull'osservanza degli impegni cui l'azienda petrolifera è tenuta verso altre pubbliche amministrazioni ».

(4) Per le merci di cui alle voci doganali non contrassegnate da asterisco, l'autorizzazione sarà rilasciata previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri e della difesa.

b) Acquisto e vendita di merci comprese nella Tabella « Esport »:

1) per le merci di cui alle voci doganali non contrassegnate da asterisco:

previa autorizzazione di Mincomes (D.G. Valute) da rilasciarsi su parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri e della difesa;

2) per le merci di cui alle voci doganali contrassegnate da uno o più asterischi (1) (2):

previa autorizzazione della competente rappresentanza dell'Ufficio, che ne dà notizia, in caso di accoglimento dell'istanza, alla banca detentrice del conto autorizzato che ne riporta gli estremi sulle scritture del conto stesso.

N.B. — Nel caso di merci in transito indiretto con regolamento attraverso il conto autorizzato del transitario, l'acquisto è in facoltà dell'operatore previo rilascio alla banca detentrice del conto di impegno scritto che le merci oggetto del pagamento saranno inviate direttamente in Italia a suo nome, che nessun dirottamento sarà effettuato prima del loro arrivo in Italia se non previamente autorizzato dalla rappresentanza dell'Ufficio competente per territorio e che sarà richiesta alla predetta rappresentanza l'autorizzazione alla vendita della merce. E' nell'interesse dell'operatore accertarsi prima della conclusione dell'affare della ammissibilità dell'operazione di vendita.
La banca detentrice del conto autorizzato deve inviare il predetto impegno scritto, entro il giorno successivo a quello dell'avvenuto utilizzo del conto stesso, alla competente rappresentanza dell'Ufficio dalla quale è tenuta in evidenza fino a quando l'operatore non presenti domanda per la rispedizione della merce. Sarà cura della rappresentanza dell'Ufficio, trascorso un mese dalla data dell'impegno, di invitare l'operatore, per il tramite della banca intermediaria, a comprovare con attestazione doganale l'arrivo in Italia e la presa in custodia delle merci oppure, ove queste non siano ancora giunte, a giustificarne i motivi.

Rispedizione della merce verso qualsiasi destinazione

(*i*) in transito diretto, senza presentazione in dogana di alcun documento valutario se non espressamente richiesto dalla dogana stessa in relazione alla natura della merce;

(*ii*) in transito indiretto da punti franchi o da depositi franchi, senza presentazione in dogana di alcun documento valutario, se non espressamente richiesto dalla dogana stessa in relazione alla natura della merce;

(*iii*) in transito indiretto da spazi doganali o da magazzini o depositi doganali di ogni specie, con presentazione in dogana di Mod. A Esport « Procedura Speciale » barrato con impegno di regolamento nel conto autorizzato. Nello spazio « Note » deve essere riportato l'importo della fattura di rivendita ed il costo all'origine della merce da rispedire.

2) Transitari occasionali

a) Acquisto e vendita di merci non comprese nella Tabella « Esport »:

in facoltà dell'operatore.

b) Acquisto e vendita di merci comprese nella Tabella « Esport » (1) 2):

previa autorizzazione di Mincomes (D.G. Valute) (3).

(*i*) in transito diretto, senza presentazione in dogana di alcun documento valutario se non espressamente richiesto dalla dogana stessa per le merci di cui al punto b) in relazione alla loro natura;

(*ii*) in transito indiretto da punti franchi o da depositi franchi, senza presentazione in dogana di alcun documento valutario, se non espressamente richiesto dalla dogana stessa per le merci di cui al punto b) in relazione alla loro natura;

(*iii*) in transito indiretto da spazi doganali o da magazzini o depositi doganali di ogni specie, con presentazione in dogana di Mod. A Esport barrato emesso dalla banca prescelta dal transitario per il regolamento valutario.
Tale modulo deve contenere alla voce « con impegno di regolamento in » dopo la valuta, l'indicazione « Transito occasionale » e nello spazio « Note »:

— l'importo della fattura di rivendita;

— il costo all'origine della merce da rivendere;

— gli estremi dell'autorizzazione ministeriale quando prescritta.

(1) Cfr. nota (1) pag. 1.
(2) Cfr. nota (2) pag. 1.
(3) Per le merci di cui alle voci doganali non contrassegnate da asterisco, l'autorizzazione sarà rilasciata previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri e della difesa.

Ufficio italiano dei cambi
A. MOLINARA - L. GRAZIOSI

(1570)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Scrutini ed esami nelle scuole magistrali statali e convenzionate per l'anno scolastico 1983-84

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto il regio decreto 25 aprile 1928, n. 1297;

Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1934;

Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 184;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 marzo 1974;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1981, con il quale sono state apportate modifiche al calendario scolastico nel triennio 1981-82, 1982-83, 1983-84;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 dicembre 1983 sugli scrutini e sugli esami nei ginnasi, nei licei classici, scientifici e linguistici e negli istituti magistrali e tecnici per l'anno scolastico 1983-84;

Vista l'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984 sugli scrutini ed esami nelle scuole secondarie non statali;

Ordina:

Par. 1

Gli scrutini finali si svolgeranno secondo i termini e le modalità di cui al titolo I dell'ordinanza ministeriale 21 dicembre 1983 e, per le scuole convenzionate, tenuto conto delle disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984.

Par. 2

Esami di idoneità

Gli esami di idoneità presso le scuole magistrali statali e convenzionate hanno inizio il 28 giugno in prima sessione ed il 1° settembre in seconda sessione: le operazioni relative hanno termine rispettivamente, il 30 giugno ed il 9 settembre 1984.

Le domande di partecipazione agli esami di idoneità devono essere presentate al capo di istituto entro il 30 aprile 1984.

Le domande di partecipazione alla sessione autunnale vanno prodotte entro il 23 agosto 1984.

Possono sostenere esami di idoneità nella sessione autunnale i candidati che si trovino in una delle condizioni previste dal titolo 2, capo I, dell'ordinanza ministeriale 21 dicembre 1983, in premessa citata.

L'ammissione alla sessione autunnale dei candidati diciottenni è condizionata al possesso, da parte dei candidati medesimi, del diploma di licenza media, conseguito entro il giorno precedente a quello in cui hanno inizio gli esami della sessione estiva.

Par. 3

Esami integrativi

Gli esami integrativi si svolgono secondo le modalità e i termini di cui al titolo II, capo II, dell'ordinanza ministeriale 21 dicembre 1983.

Par. 4

Esami di abilitazione

Le domande di ammissione agli esami di abilitazione devono essere presentate ad un solo istituto entro il 30 aprile 1984. Tale termine ha carattere perentorio.

Alla stessa data è fissato il termine per la presentazione della domanda da parte dei candidati che, avendo superato, nei precedenti anni scolastici, le sole prove culturali, devono sostenere, presso la stessa scuola, la prova di lezione pratica, secondo il programma prescritto dal regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286 (allegato *C*) (non è necessaria la presenza dei bambini della scuola materna).

Eccezionalmente, per gravi, documentati motivi, il Ministero può consentire che la prova di lezione pratica abbia luogo presso altra scuola magistrale. La relativa domanda deve essere presentata alla direzione generale competente entro la stessa data del 30 aprile 1984.

Il diploma di abilitazione sarà in ogni caso rilasciato dalla scuola magistrale dove i candidati sostennero le prove culturali dopo che alla scuola stessa sarà comunicato l'esito della predetta prova di lezione pratica.

I candidati che conseguono nell'unica sessione annuale il diploma di maturità classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e licenza linguistica possono sostenere gli esami nella sessione autunnale presentando la relativa domanda entro il 23 settembre 1984.

Par. 5

Il diario delle prove scritte, con inizio alle ore 8,30, è così stabilito:

Sessione estiva:

3 luglio: italiano;

4 luglio: pedagogia;

5 luglio:
- francese (solo per la scuola di Aosta);
- tedesco (solo per la scuola di Bolzano);
- sloveno (solo per le scuole alloglotte di Trieste e Gorizia).

Sessione autunnale:

11 settembre: italiano;

12 settembre: pedagogia;

13 settembre:
- francese (solo per la scuola di Aosta);
- tedesco (solo per la scuola di Bolzano);
- sloveno (solo per le scuole alloglotte di Trieste e Gorizia).

Le prove grafiche e pratiche hanno inizio nel giorno immediatamente successivo a quello in cui hanno termine le prove scritte.

Le prove orali e la lezione pratica, per le candidate privatiste che abbiano superato negli anni precedenti le prove culturali e compiuto favorevolmente il prescritto tirocinio, hanno inizio dopo l'ultimazione delle prove grafiche e pratiche.

Par. 6

Nelle scuole magistrali statali, presidente della commissione degli esami di abilitazione è il preside della scuola; in caso di pluralità di commissioni nella stessa scuola, il provveditore agli studi indicherà la commissione presieduta dal preside e nominerà i presidenti delle altre commissioni che dovranno appartenere, preferibilmente, alle categorie elencate al par. 8 dell'ordinanza ministeriale 29 aprile 1974.

Nel caso in cui non siano reperibili aspiranti, anche a riposo, forniti di specifici titoli didattici, possono essere nominati, anche presidi titolari di scuola media, preferibilmente in possesso di abilitazione per l'insegnamento nelle materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Nel caso in cui tali commissioni operino in sezioni staccate site in altra provincia, la nomina dei presidenti compete, comunque, al provveditore agli studi della sede principale.

Nelle commissioni per gli esami di abilitazione operanti presso le scuole magistrali convenzionate, la nomina del rappresentante ministeriale con funzioni di presidente è delegato al provveditore agli studi.

L'incarico, per esigenze di bilancio, sarà di regola affidato al personale direttivo o docente titolare nella stessa località, sede degli esami. E' consentito, tuttavia, fare ricorso a nomine di personale di altra sede, solo in via eccezionale e in caso di documentata impossibilità di reperire *in loco* personale idoneo. Tale impossibilità deve essere immediatamente resa nota al Ministero ai fini della ratifica necessaria per l'accreditamento dei relativi fondi.

Par. 7

Le commissioni giudicatrici devono essere costituite — ai sensi dell'art. 144 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 — da insegnanti che prestano servizio nella scuola; nelle scuole con più sezioni nelle quali può procedersi alla costituzione di un numero di commissioni corrispondenti a quello delle sezioni, ai sensi della circolare ministeriale n. 52 del 25 febbraio 1974, è consentito fare ricorso alla nomina di membri estranei solamente per le materie il cui insegnamento sia affidato allo stesso docente in due o più sezioni.

Gli eventuali membri esterni devono essere in possesso dei titoli prescritti e la loro nomina deve essere approvata dal competente provveditore agli studi.

Par. 8

Al fine dell'invio dei plichi contenenti i temi delle prove scritte per gli esami di abilitazione, i provveditori agli studi comunicheranno al Ministero — direzioni generali competenti — non oltre il 9 giugno 1984, il numero delle commissioni operanti in ciascuna scuola magistrale della provincia, indicando il numero dei candidati interni e privatisti assegnati a ciascuna commissione, nonché il numero delle buste occorrenti.

Par. 9

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza ministeriale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni generali indicate nelle premesse.

Roma, addì 14 marzo 1984

Il Ministro: FALCUCCI

(1515)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario (settori numeri 4 e 47).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per la attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983 si svolgerà il giorno sottoindicato, per i seguenti settori di discipline:

Settore n. 4 - Scienze della terra (borse n. 31):

convocazione: giorno 27 aprile 1984 alle ore 8,30 presso la stanza n. 402 - piano 3° - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - Ministero della pubblica istruzione - Viale Trastevere - Roma.

Settore n. 47 - Pedagogia (borse n. 6):

convocazione: giorno 13 aprile 1984 alle ore 10 presso la facoltà di magistero - Biblioteca - Università «La Sapienza» - Piazza Esedra - Roma.

(1628)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 82 del 22 marzo 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso: Rinvio delle prove pratiche del concorso pubblico, per esami, a tre posti di applicato aggiunto.

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 82-*bis* del 22 marzo 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino: Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, ad un posto di agente tecnico nella carriera del personale ausiliario.

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1984, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *dell'*8 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1984 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1984, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1984 in corso di esame.

Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo è autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 2233202 e 3222104.

Nei limiti dei tre dodicesimi è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda foreste demaniali per l'anno 1984, annesso al bilancio regionale.

L'ESAC (Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria) è autorizzato — fino a quando il relativo bilancio di previsione per l'anno 1984, da annettere a quello regionale, non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1984 — all'esercizio provvisorio sulla base del proprio bilancio di previsione 1983 ed entro il limite mensile di un dodicesimo dei singoli stanziamenti del medesimo bilancio 1983 con esclusione delle spese che non trovano corrispondente entrata regionale o statale nell'anno 1984.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 3 febbraio 1984

DOMINIJANNI

(1143)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1983, n. 76.

Rideterminazione del contributo annuale ricorrente di cui alla legge regionale n. 73/74 modificata con legge regionale n. 69/76 erogato al Centro internazionale dei congressi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 21 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno 1983 il contributo annuale ricorrente di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 73, modificata con legge regionale 10 novembre 1976, n. 69, erogato dalla regione Toscana al Centro internazionale dei congressi è elevato a lire 200.000.000.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di L. 100.000.000 derivante nel 1983 dalla applicazione della presente legge si fa fronte con la seguente variazione di bilancio da apportarsi, per analogo importo, agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte «spesa» del bilancio 1983:

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 dicembre 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 *novembre* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 5 *dicembre* 1983.

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1983, n. 77.

Interventi finanziari per la realizzazione del progetto Etruschi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 21 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Toscana promuove, nel triennio 1983-85 per la riscoperta, la promozione e la valorizzazione del patrimonio archeologico della Toscana, la realizzazione del progetto Etruschi, di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 18 luglio 1983, ad integrazione del progetto «Città e necropoli d'Etruria dal Tevere alla Valle Padana», approvato dal CIPE nella seduta del 12 novembre 1982 per la riscoperta, la promozione e la valorizzazione dei beni culturali nell'Italia centro-settentrionale.

Per l'attuazione degli interventi del progetto Etruschi la regione Toscana collabora con il Ministero per i beni culturali e ambientali e con gli altri enti che costituiscono il comitato promotore istituito con il decreto di cui al comma precedente.

Art. 2.

Contributi al comitato promotore per il progetto Etruschi

La regione Toscana, per i fini di cui al precedente art. 1, eroga al comitato promotore costituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali per la programmazione e la gestione delle iniziative inerenti il progetto Etruschi un contributo di lire 100.000.000 per l'anno 1983 e di L. 300.000.000 per l'anno 1984.

Art. 3.

Informazione e verifica dei risultati delle iniziative

La giunta regionale trasmette per conoscenza al consiglio regionale i programmi operativi elaborati dalla giunta esecutiva del comitato promotore e deliberati dal comitato stesso, e i rendiconti relativi ai provvedimenti d'urgenza assunti dalla giunta esecutiva.

Art. 4.

Oneri finanziari

All'onere di spesa derivante dalla presente legge si provvede, per l'esercizio in corso, con la variazione di bilancio di cui al successivo articolo.

Per l'esercizio 1984 la legge di bilancio provvede ad iscrivere lo stanziamento occorrente per far fronte all'onere previsto dalla presente legge.

Art. 5.

Finanziamento della spesa

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte «spesa» del bilancio per l'anno finanziario 1983, sono apportati, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 dicembre 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 *novembre* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 6 *dicembre* 1983.

(1242)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1984, n. 7.

Rettifica all'art. 9 della legge regionale 24 novembre 1982, n. 34.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 27 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 24 novembre 1982, n. 34, è così rettificato:

«Per il conseguimento delle finalità della presente legge, al cap. 13110 del bilancio finanziario 1982 viene iscritto lo stanziamento di L. 200.000.000 sia in termini di competenza che di cassa cui si provvede mediante la seguente variazione in bilancio:

Parte II - SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 13110. — Spese per gli archivi storici art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77	200.000.000	200.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 00207. — Spese a favore dei comuni per il ripianamento saldo bilancio 1979 art. 2 legge n. 843/78 e decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1979 . 200.000.000 200.000.000 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 gennaio 1984

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1984, n. 8.

Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale 17 giugno 1983, n. 9.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 27 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 4, terzo comma, della legge regionale 17 giugno 1983, n. 9, deve essere interpretato conformemente alle disposizioni della presente legge, e cioè nel senso che, anche per il periodo intercorrente tra la fine dei corsi dell'anno formativo 1981-82 e l'inizio di quelli dell'anno 1982-83, sono a carico della regione Puglia le spese sopportate dagli enti gestori e rivenienti dalla applicazione del C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che:

1) sia inserito nella seconda parte dell'albo nonché nell'elenco di cui all'art. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, aggiornati al 30 settembre 1982 ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 17 giugno 1983, n. 9;

2) sia stato ad esclusiva disposizione dell'ente gestore pubblico o privato, anche se assegnato per effetto di mobilità o trasferimento di ufficio:

a) per attività comunque connesse alla formazione professionale anche se diverse dall'effettivo insegnamento, previste dagli articoli 6, terzo comma, e 33 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54;

b) per attività di aggiornamento destinate agli operatori della formazione professionale, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.

2. Quanto previsto al precedente comma si applica anche per il personale che, trovandosi comunque nelle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), dopo l'avvio dei corsi dell'anno 1982-83 non sia stato, parzialmente o totalmente, impegnato in attività propriamente corsuali, ma sia stato ad esclusiva disposizione dell'ente gestore, fino alla conclusione dell'anno formativo 1982-83, per le attività di riqualificazione o riconversione di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 17 giugno 1983, n. 9 o per le attività di cui agli articoli 6, terzo comma, e 33 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.

Art. 2.

1. Agli enti di formazione professionale delegati e convenzionati sono rimborsate le spese di cui al precedente articolo ove siano dagli stessi attestati sia la presenza degli operatori presso le rispettive sedi di servizio che l'impegno nelle attività di cui al punto 2) dell'art. 1 della presente legge.

2. I finanziamenti saranno erogati, a ciascun ente gestore delegato o convenzionato, in unica soluzione e con le modalità previste dal quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 17 giugno 1983, n. 9.

3. Il rendiconto finale sarà presentato nei modi previsti dall'art. 14 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 17 giugno 1983, n. 9, così come interpretata dalla presente legge, si provvede, per la parte di spesa da sostenere a carico del corrente esercizio finanziario, nella seguente maniera:

1) per gli oneri relativi all'anno 1982 (periodo 1° ottobre 1982-31 dicembre 1982), valutati in L. 10.000.000.000, con i fondi del cap. 11404 « Passività arretrate relative alla formazione professionale » del bilancio regionale 1983 - parte II spesa, i cui stanziamenti sono stati adeguatamente incrementati con la legge di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1983, approvato dal consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 1983;

2) per gli oneri relativi all'anno 1983, valutati in lire 42.300.000.000:

a) per L. 33.100.000.000 con i fondi già stanziati per la voce « Personale » nel piano generale di formazione professionale 1982-83, approvato dal consiglio regionale nelle sedute del 13 aprile 1983 e 13 maggio 1983, ed impegnati sul cap. 11102 « Finanziamento dell'attività di formazione professionale » del bilancio regionale 1983 - parte II spesa;

b) per la restante somma di L. 9.200.000.000 attraverso ulteriore prelievo dal cap. 11102 del bilancio regionale 1983 - parte II spesa, i cui stanziamenti sono stati adeguatamente incrementati con la legge di variazione al bilancio di previsione 1983, approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 1983.

Art. 4.

1. Sono esclusi dai benefici della presente legge gli operatori che dalla pubblicazione dell'albo risulteranno aver svolto un doppio lavoro in tutto il periodo relativo al pregresso retributivo.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 gennaio 1984

TRISORIO LIUZZI

(989)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227